

VERIFICA: DIREZIONE TECNICA

APPROVA: DIREZIONE GENERALE

REV	NOTE DI MODIFICA	DATA
0	Prima emissione	20.12.2021
1	Revisione a seguito di Analisi documentale da parte di ACCREDIA del 25.02.2022 Modificato § 5.5.6, 5.7; Inserito § 18.1	15.04.2022
2	Revisione a seguito di Analisi documentale da parte di ACCREDIA del 27.05.2022 Modificato § 4 (pagina 5), 5.5 (pagina 20)	09.06.2023
3	Eliminata la data di scadenza di validità annuale	11.03.2024
4	Armonizzazione Generale	27.02.2025
5	Revisione per adeguamento alla nuova versione del disciplinare	31.03.2025

QUESTO DOCUMENTO È DISTRIBUITO			
	COPIA CONTROLLATA		COPIA NON CONTROLLATA
<p style="text-align: center;">DESTINATARIO</p>			
<p style="text-align: center;">È VIETATA LA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE DEL PRESENTE DOCUMENTO SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATA DA SI CERT</p>			

INDICE

1. SCOPO.....	3
2. DEFINIZIONI.....	4
3. RIFERIMENTI	4
4. CAMPO DI APPLICAZIONE	6
5. ITER DI CERTIFICAZIONE.....	7
5.1 RICHIESTA DI OFFERTA – DURATA AUDIT – OFFERTA E DETERMINAZIONE DEI REQUISITI CONTRATTUALI	8
5.2 DOMANDA DI CERTIFICAZIONE	11
5.3 ESAME DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE.....	11
5.4 APERTURA PIANO DI CERTIFICAZIONE	11
5.5 VERIFICHE SULL'ORGANIZZAZIONE	12
5.5.1. AUDIT DI CERTIFICAZIONE	12
5.5.2. AUDIT DI SORVEGLIANZA	16
5.5.3. AUDIT DI RINNOVO.....	19
5.5.4. AUDIT PER ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO	21
5.5.5. AUDIT CON BREVE PREAVVISO	22
5.5.6. AUDIT DA REMOTO	22
CLASSIFICAZIONE E GESTIONE RILIEVI	23
CONCESSIONE E VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE.....	25
RINUNCIA, SOSPENSIONE, RIDUZIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	27
GESTIONE DI EVENTI O CIRCOSTANZE STRAORDINARIE PER LA CERTIFICAZIONE	29
6. CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	31
7. REQUISITI ED IMPEGNI DELL'ORGANIZZAZIONE.....	34
8. REQUISITI ED IMPEGNI DI SI CERT	36
9. TARIFFARIO	36
10. CONTROVERSIE RICORSI RECLAMI	36
11. SORVEGLIANZA DI SI CERT O DEL PROPRIO PERSONALE.....	37
12. RISERVATEZZA.....	38
13. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	38
14. PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONI VERSO L'ESTERNO	38
15. LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ	39
16. REQUISITI COGENTI COLLEGATI ALLA CERTIFICAZIONE E LIMITI DEI RELATIVI CONTROLLI	39
17. CONVERSIONE O SUBENTRO CERTIFICAZIONE	39
18. USO DELLA CERTIFICAZIONE E DEL MARCHIO REMADE® E DI SI CERT	40
18.1 ITER PER IL RILASCIO DEL MARCHIO.....	41
19. NOTE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	41

1. SCOPO

Scopo del presente documento (Regolamento Certificazione ReMade e ReMade in Italy®) è stabilire l'iter, le regole e le modalità per il rilascio, la sorveglianza, il rinnovo, la sospensione, la revoca, l'estensione e la riduzione della certificazione ReMade® in accordo al Disciplinare Tecnico ReMade® Produttori "Requisiti per la Certificazione ReMade®" da parte di SI CERT delle Organizzazioni che intendono dichiarare il contenuto percentuale di materiali di riciclo e/o di sottoprodotti presente nel proprio materiale, semi-lavorato o prodotto finito ai sensi del Disciplinare Tecnico ReMade® Produttori "Requisiti per la Certificazione ReMade®".

Il prodotto è certificabile se almeno il 10% è costituito da materiale riciclato e/o sottoprodotti.

La certificazione rilasciata può avere associato sia il marchio ReMade che il marchio ReMade in Italy applicando rispettivamente i documenti: "Regolamento per la concessione e l'uso di loghi e marchi ReMade" e "Regolamento per la concessione e l'uso di loghi e marchi ReMade in Italy".

Nel caso l'organizzazione richieda la certificazione ReMade in Italy questa deve applicare i requisiti aggiuntivi previsti, in particolare, al capitolo 5 del "Regolamento per la concessione e l'uso di loghi e marchi ReMade in Italy®" La verifica di tali requisiti è a cura direttamente dell'Associazione ReMade.

La certificazione oggetto del presente Regolamento rappresenta una certificazione volontaria ed è uno schema di proprietà dell'Associazione senza finalità di lucro Remade® per l'attestazione del contenuto di materiali di riciclo e/o di sottoprodotti presente nei materiali, semilavorati o prodotti finiti e la relativa tracciabilità dei materiali all'interno del processo produttivo e la trasparenza di quest'ultimo.

Tale certificazione è quindi una certificazione di prodotto effettuata in modo indipendente da Terze Parti allo scopo accreditate da ACCREDIA (Ente per l'Accreditamento degli Organismi di certificazione in Italia) e riconosciute dalla Associazione senza finalità di lucro Remade®. Essa garantisce l'utilizzo di materiale di riciclo e/o di sottoprodotti nei prodotti ed è rivolta a Produttori di materiali di riciclo, di prodotti di riciclo ed alle Pubbliche Amministrazioni o Società a prevalente capitale pubblico che acquistano prodotti realizzati in materiale di riciclo.

Il presente Regolamento contiene i requisiti contrattuali di natura tecnica, amministrativa e generale che regolano il rapporto tra SI CERT e le Organizzazioni richiedenti il servizio di certificazione oggetto dello stesso, ad eccezione delle condizioni economiche riportate in specifiche offerte economiche predisposte sulla base del Tariffario adottato da SI CERT e reso disponibile a chi ne facesse esplicita richiesta.

Ai fini dell'accettazione del presente Regolamento è necessario che il Legale Rappresentante dell'Organizzazione firmi l'apposita parte prevista sull'offerta economica e, nel caso di offerta emessa dal Business Partner, sul contratto, anche mediante l'utilizzo della propria firma elettronica.

Qualora il presente Regolamento dovesse essere modificato, se le modifiche apportate attengono a requisiti normativi, regolamentari, di legge o a disposizioni cogenti in genere, l'Organizzazione è tenuta a dare evidenza della loro accettazione. Inoltre, laddove le modifiche al presente regolamento dovessero comportare adeguamenti al Sistema di Gestione dell'Organizzazione, SI CERT, in relazione alla natura delle modifiche stesse, indica la durata del relativo periodo di transizione entro il quale l'Organizzazione deve conformarsi. Conseguentemente, SI CERT provvede a comunicare la circostanza all'Organizzazione precisando che la mancata accettazione e, laddove previsto, il mancato adeguamento entro il termine ultimo del periodo di transizione allo scopo stabilito, non consentendo a SI CERT di effettuare le attività previste per la conferma della validità della certificazione rilasciata, determina, secondo le modalità riportate al paragrafo 5.8, la relativa sospensione o revoca. Nello specifico, tale comunicazione avviene a mezzo PEC con la formula del silenzio assenso.

2. DEFINIZIONI

Le definizioni utilizzate dal presente Regolamento sono quelle riportate nelle norme di riferimento riportate al paragrafo 3 ed in particolare quelle riportate al paragrafo 2 del Disciplinare Tecnico ReMade® Produttori "Requisiti per la Certificazione®" (nel seguito semplicemente DT RM Produttori).

Laddove necessario, ai fini di una migliore comprensione del presente Regolamento, talune definizioni o significati di alcuni termini e/o locuzione sono riportate contestualmente all'utilizzo del termine o della locuzione stessa.

Di seguito si riportano alcune definizioni tra quelle fondamentali per la certificazione:

Categoria merceologica: uno o più raggruppamento/i di beni aventi la medesima funzione in termini di utilizzo o in termini di caratteristiche funzionali rispetto alle modalità di impiego e/o di utilizzo. Una categoria merceologica può avere delle sottocategorie che ne definiscono in modo più puntuale le funzioni d'uso o modalità di impiego rispetto alla categoria merceologica generale.

Contenuto di materiale riciclato, recuperato e sottoprodotti: proporzione, in massa, all'interno di un prodotto, di materiale che deriva da un'operazione di riciclo e/o recupero e/o reimpiego di sottoprodotti.

Famiglia: insieme di prodotti aventi le seguenti caratteristiche:

- 1) appartengono alla stessa categoria merceologica, in presenza di identico processo produttivo;
- 2) sono formati dagli stessi componenti rilevanti ai fini del contenuto di riciclato (es. non sono da considerare additivi, vernici, coloranti ecc. privi di contenuto di riciclato).

Ad una famiglia non possono appartenere più di 20 prodotti.

Nota interpretativa 1: per categoria merceologica si fa riferimento al codice ATECO del prodotto.

Nota interpretativa 2: per componenti rilevanti si intendono i componenti che contribuiscono al calcolo del riciclato.

Rebranding (vedi § 5.1): processo per cui un prodotto o un servizio sviluppato e distribuito con un nome, un marchio, una marca o sotto il nome di una ditta, è reimmesso nel mercato sotto un altro nome o una diversa identità, senza che siano in alcun modo alterati la sua composizione e il processo produttivo.

Nota interpretativa 3: un rebranding si differenzia da un subappalto in quanto, in quest'ultimo, la produzione è fatta in modo esclusivo per l'organizzazione che ha richiesto la certificazione ReMade.

Sottoprodotto: è un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Nota interpretativa 4: il sottoprodotto può essere anche interno ovvero provenire dal processo che interessa la realizzazione del prodotto ReMade. Sul certificato i sottoprodotti interni ed esterni debbono essere distinti.

Tracciabilità: processo che tiene traccia dell'origine e della provenienza dei materiali e della materia riciclata, recuperata e sottoprodotti durante la fabbricazione e fino all'uscita del prodotto finito certificato ReMade®, nonché le successive modalità con le quali il prodotto viene contraddistinto nella distribuzione e nella vendita. La tracciabilità di un prodotto certificato ReMade® deve essere verificabile da qualsiasi soggetto esterno in qualsiasi momento nell'arco del periodo di validità della certificazione.

3. RIFERIMENTI

RIFERIMENTI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE

I riferimenti normativi a cui l'Organizzazione può far riferimento per la certificazione ReMade® sono:

DT RM Produttori	Disciplinare Tecnico ReMade® Produttori "Requisiti per la Certificazione ReMade®" pubblicato sul sito www.remadeinitaly.it/documentazione-tecnica
DT RM Marchi	Disciplinare Tecnico ReMade® "Regolamento per l'uso di loghi e marchi ReMade®" pubblicato sul sito www.remadeinitaly.it/documentazione-tecnica
DT RMI Marchi	Disciplinare Tecnico ReMade in Italy® "Regolamento per l'uso di loghi e marchi ReMade in Italy®" pubblicato sul sito www.remadeinitaly.it/documentazione-tecnica
D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i.	Testo Unico Ambiente – Parte Quarta

<u>D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023</u>	<u>Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 78 del 21.06.2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici</u>
D.M. 05.02.1998	Recupero agevolato di rifiuti non pericolosi
D.M. n.161 del 12.06.2002	Recupero agevolato di rifiuti pericolosi
D.M. n. 69 del 28.03.2018	Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del D.Lgs. n.152 del 03.04.2006
D.M. n.62 del 15.05.2019	Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del D.Lgs. n.152 del 03.04.2006
D.M. n. 78 del 31.03.2020	Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del D.Lgs. n.152 del 03.04.2006
D.M. n.188 del 22.09.2020	Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del D.Lgs. n.152 del 03.04.2006
<u>D.M. Transizione ecologica n. 152 del 22.09.2022</u>	<u>Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale e smi</u>
D.M. 10.04.2013	Piano d'Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) revisione 2013 del D.M. 11.04.2008
<u>D.M. Ambiente 03.08.2023</u>	<u>Approvazione del nuovo Piano di azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della P.A. (nuovo PAN GPP) e smi</u>
Criteri Ambientali Minimi "CAM"	Criteri Ambientali Minimi "CAM" in vigore adottati con decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e pubblicati su http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi
Normativa End of Waste (EoW)	Decreti e Regolamento inerenti all'End of Waste in accordo alla Direttiva 2008/98/CE (articolo 6) e recepito nel D.Lgs. n.152/2006 (articolo 184 ter)
Regolamento (UE) n.333/2011	Regolamento del Consiglio del 31.03.2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
Regolamento (UE) n.1179/2012	Regolamento della Commissione del 10.12.2012, recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
Regolamento (UE) n.715/2013	Regolamento della Commissione del 10.12.2012, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
Regolamento (UE) n.2019/1009	Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05.06.2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il Regolamento (CE) n. 2003/2003
Direttiva 2018/849/UE	Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30.05.2018 che modifica le Direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Direttiva 2018/850/UE	Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30.05.2018 che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
Direttiva 2018/851/UE	Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30.05.2018 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
Direttiva 2018/852/UE	Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30.05.2018 che modifica la Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
<u>Direttiva 2019/904/UE</u>	<u>Direttiva Parlamento europeo e Consiglio del 05.06.2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente - Riduzione della plastica monouso (cd. Direttiva "SUP" - Single use plastics) e smi</u>
<u>Direttiva 2014/24/UE</u>	<u>Direttiva del Parlamento e del Consiglio del 26.02.2014 sugli appalti pubblici (le condizioni per l'utilizzo delle etichette ambientali nelle gare sono contenute nell'articolo 43) e smi</u>
<u>Direttiva 2014/25/UE</u>	<u>Direttiva del Parlamento e del Consiglio del 26.02.2014 sugli appalti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (le condizioni per l'utilizzo delle etichette ambien-</u>

	<u>tali nelle gare sono contenuti nell'articolo 61) e smi</u>
Norma UNI EN ISO 9000	Sistemi di Gestione per la Qualità - Fondamenti e vocabolario
Norma UNI EN ISO 9001	Sistemi di Gestione per la Qualità - Requisiti
Norma UNI EN ISO 14001	Sistemi di Gestione Ambientale - Requisiti e Guida per l'uso
Norma UNI EN ISO 14050	Gestione Ambientale - Vocabolario
Norma UNI EN ISO 14021	Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)
<u>UNI EN 15343</u>	<u>Tracciabilità del riciclaggio delle materie plastiche e valutazione della conformità e del contenuto di prodotti riciclati</u>

I documenti sopra riportati "non datati" sono da intendersi sempre nella loro edizione in vigore al momento del loro utilizzo.

RIFERIMENTI RELATIVI A SI CERT

I riferimenti normativi a cui SI CERT fa riferimento sono:

Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000	Valutazione della conformità – Vocabolario e principi generali
Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065	Valutazione della conformità – Requisiti per gli Organismi che certificano prodotti, processi e servizi
Norma UNI EN ISO 19011	Linee guida per audit di sistemi di gestione
DT RM Organismi di Certificazione - OdC	Disciplinare Tecnico ReMade® "Requisiti per il riconoscimento degli Organismi di certificazione e per il loro accreditamento ai fini della certificazione ReMade®" pubblicato sul sito www.remadeinitaly.it/documentazione-tecnica
Requisiti di Accredimento	Regolamenti, prescrizioni e schema di accreditamento Accredia
Linee Guide IAF, EA o Regolamenti ISO per OdC	IAF MD4, IAF ID3, IAF ID12

I documenti sopra riportati "non datati" sono da intendersi sempre nella loro edizione in vigore al momento del loro utilizzo.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione del presente Regolamento si riferisce alla Certificazione ReMade® in accordo al DT RM Produttori da parte di SI CERT a favore delle Organizzazioni che intendono dichiarare il contenuto percentuale di materiale di riciclo e/o di sottoprodotti presente nel proprio materiale, semi-lavorato o prodotto finito che deriva dal recupero di rifiuti derivanti da altri processi di produzione o anche dai propri processi di produzione, in accordo alla normativa vigente applicabile (...).

Il prodotto è certificabile se almeno il 10% è costituito da materiale riciclato e/o sottoprodotti.

Nella composizione dei prodotti oggetto della Certificazione ReMade® (come sopra indicati) non possono essere presi in considerazione:

- (...)
- l'imballaggio adibito a contenere e a proteggere determinate merci, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

Resta inteso che i prodotti da imballaggio in quanto tali possono essere oggetto di certificazione ReMade®.

I servizi disciplinati dal presente Regolamento non prevedono attività di consulenza per la progettazione, implementazione e mantenimento del sistema organizzativo e/ produttivo in conformità al DT RM Produttori delle Organizzazioni che richiedono il servizio di certificazione oggetto del presente Regolamento.

Tutte le Organizzazioni che ne facciano richiesta possono accedere al servizio di certificazione oggetto del presente Regolamento, purché siano in regola con le leggi in vigore e non abbiano impedimenti per l'espletamento delle attività o l'erogazione dei servizi oggetto del presente Regolamento, quali misure restrittive, sospensive o interdittive da parte di Enti e/o Autorità Pubblici, e purché i prodotti soddisfino i requisiti di applicazione della certificazione ReMade®. Laddove SI CERT dovesse riscontrare situazioni ritenute ostative all'erogazione del servizio di certificazione, ne dà debita e formale comunicazione all'Organizzazione.

In seguito nel presente Regolamento si parla semplicemente di Organizzazione per intendere quella richiedente il servizio di certificazione ReMade in Italy® e di servizio di certificazione o semplicemente certificazione.

La certificazione rilasciata può avere associato sia il marchio ReMade che il marchio ReMade in Italy applicando rispettivamente i documenti: "Regolamento per la concessione e l'uso di loghi e marchi ReMade" e "Regolamento per la concessione e l'uso di loghi e marchi ReMade in Italy".

L'applicabilità di uno o dell'altro Regolamento per la concessione e l'uso di loghi e marchi è da valutare in relazione alla tipologia di prodotti certificati:

- per i prodotti certificati REMADE per i quali l'organizzazione sceglie di avere il marchio REMADE in quanto produce fuori dall'Italia (o produce in Italia ma decide di non valorizzare questo aspetto);
- per i prodotti certificati REMADE per i quali l'organizzazione sceglie di avere il marchio REMADE IN ITALY se produce prevalentemente in Italia.

5. ITER DI CERTIFICAZIONE

Per l'erogazione delle attività di seguito riportate, ed in particolare per la pianificazione delle attività di Audit presso l'Organizzazione, SI CERT si conforma ai requisiti allo scopo stabiliti nel DT RM Produttori, nei Regolamenti e Schemi di ACCREDIA e nelle linee guide IAF applicabili. Questi ultimi sono disponibili sui siti www.accredia.it e www.iaf.nu.

Pertanto, SI CERT effettua gli Audit, anche in riferimento alla norma UNI EN ISO 19011, utilizzando una specifica check-List e avendo cura di verificare il soddisfacimento da parte dell'Organizzazione richiedente la certificazione ReMade® dei requisiti riportati nel DT RM Produttori.

In particolare, per quanto riguarda i requisiti minimi relativi alla durata delle attività di Audit, sia di tipo documentale, sia in campo, è necessario tenere conto del numero di famiglie di prodotti sottoposte a certificazione e del numero minimo di famiglie da campionare in accordo al DT RM Produttori, nonché del tipo di Audit da effettuare, secondo quanto di seguito dettagliato in cui sono stabiliti altresì le modalità di riduzione o aumento dei tempi di verifica.

Gli Audit per il rilascio della certificazione ReMade® hanno durata basata sul numero di campionamenti da effettuare. Nel corso di tali Audit occorre verificare l'attuazione dei tutti i requisiti applicabili del DT RM Produttori ed in particolare per i prodotti da campionare quelli del capitolo 4.3.

La validità della certificazione ha durata triennale e nel corso degli Audit successivi (Audit di Sorveglianza), effettuati con cadenza almeno annuale, occorre verificare l'attuazione dei tutti i requisiti applicabili del DT RM Produttori e per i prodotti campionati quelli del capitolo 4.3. In ogni Audit di Sorveglianza occorre verificare campioni di prodotto non oggetto di verifica negli Audit precedenti, in modo che nell'arco del triennio di validità siano verificati almeno una volta tutti i prodotti rientranti nel campo della certificazione.

L'analisi documentale va eseguita ogni volta che sono valutati per la prima volta prodotti da inserire nell'oggetto di certificazione. Nei successivi Audit di Sorveglianza, in assenza di nuovi prodotti o di modifiche rilevanti al processo produttivo, è svolto il solo Audit in campo.

Ciò premesso, l'iter di certificazione si sviluppa secondo le fasi di seguito riportate.

5.1 RICHIESTA DI OFFERTA – DURATA AUDIT – OFFERTA E DETERMINAZIONE DEI REQUISITI CONTRATTUALI

Per iniziare l'iter di certificazione è necessario che l'Organizzazione provveda formalmente a far pervenire richiesta di offerta tramite il modulo Richiesta di Offerta disponibile sul sito web di SI CERT, o tramite altra documentazione che contenga tutte le informazioni necessarie per poter emettere l'offerta (le informazioni minime sono quelle richieste nel modulo Richiesta di Offerta).

Oltre alle informazioni di carattere generale, l'Organizzazione deve fornire in modo completo, dettagliato e chiaro le informazioni di carattere specifico ai fini della certificazione oggetto del presente Regolamento ed in particolare:

- descrizione delle attività svolte dall'Organizzazione e della composizione, tipologia e funzione dei prodotti o famiglie di prodotti per i quali si richiede la certificazione ReMade®;
- sede Sito Produttivo e/o Subappaltatore (dislocazione geografica, dimensioni in forza lavoro) dove è effettuata la produzione dei prodotti/famiglie di prodotti di cui al punto precedente;
- n° di prodotti/famiglia oggetto di certificazione;
- n° di prodotti per ciascuna famiglia oggetto di certificazione (ove applicabile);
- possesso Certificazione equivalente (eventualmente da allegare), riconosciute dallo schema ReMade®, avente cioè il medesimo oggetto di certificazione e rilasciata sotto accreditamento per lo specifico schema di certificazione;
- possesso Certificazione ReMade® per tutte le componenti di riciclo e/o sottoprodotti utilizzate nella realizzazione dei prodotti per i quali si richiede la certificazione.

Al riguardo, si precisa che per famiglia di prodotti si intende un insieme di prodotti aventi le seguenti caratteristiche:

- a) appartengono alla stessa categoria merceologica, ovvero appartengono alla medesima classificazione ATECO: ad esempio: 16.29.1 Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili);
- b) hanno identico processo produttivo e medesima funzione del bene;
- c) sono formati dagli stessi componenti rilevanti ai fini del contenuto di riciclato (es. non sono da considerare additivi, vernici, coloranti ecc. privi di contenuto di riciclato);
- d) il loro peso complessivo è il medesimo, escluso il caso in cui la differenza di peso complessivo sia data unicamente da diverse misure in scala (es. spessori, calibri, formati, ecc.).

Nel caso in cui il prodotto da certificare sia un semilavorato o un bene finito, l'organizzazione richiedente la certificazione può estendere il sistema di tracciabilità ReMade ai fornitori del materiale riciclato, recuperato e dei sottoprodotti; in tal caso dovrà essere effettuata annualmente una visita di audit in sito presso i fornitori.

Inoltre, nel presentare la richiesta di certificazione ReMade®, l'Organizzazione dichiara di essere consapevole dei requisiti stabiliti dai Disciplinari Tecnici pubblicati sul sito di Remade® e delle condizioni previste per il rilascio della certificazione. Si fa espresso riferimento, seppur in maniera non esclusiva, alle condizioni richiamate dagli articoli 4.3.2 "Materiali in ingresso" e 4.3.5 "Subappalto" del DT RM Produttori a cui si rimanda per completezza.

In seguito al ricevimento di una richiesta di certificazione da parte di un'Organizzazione, SI CERT ITALY srl deve inviare all'Associazione ReMade una scheda informativa, contenente le informazioni relative all'azienda, al prodotto sottoposto a verifica, compilando apposita modulistica pubblicata sul sito dell'Associazione.

Successivamente, SI CERT o suo Business Partner emette l'offerta economica per la certificazione richiesta che invia all'Organizzazione unitamente al presente Regolamento. Nel caso in cui l'offerta fosse emessa da un Business Partner, SI

CERT provvede ad emettere il proprio contratto che invia all'Organizzazione, in cui è presente esplicito riferimento all'offerta del Business Partner. Nell'offerta devono essere indicati anche i costi delle royalties previste dall'Associazione ReMade.

Ai fini della valorizzazione economica dell'offerta, la stessa è determinata sulla base della durata temporale delle attività di Audit stabilita secondo la seguente Tabella che ripropone integralmente quanto prescritto nel DT RM Produttori. Inoltre, nell'offerta economica è prevista anche la commissione riscossa da SI CERT per conto dell'Associazione ReMade® il cui valore economico è fissato nell'Accordo stipulato da SI CERT con l'Associazione stessa in accordo al requisito 6.6. del DT RM ODC.

Numero di famiglie* da certificare	Numero minimo di famiglie* da campionare	Durata Minima Audit				Commissione/ FEE = 150 euro	
		Durata Minima Analisi Documentale		Durata Minima Analisi in Campo		Italia	Extra Italia
		Italia	Extra Italia	Italia	Extra Italia		
1 - 5	1	0,5 gg	<u>1,0 gg</u>	1,0 gg	<u>2,0 gg</u>	FEE x 2,0	<u>FEE x 3,0</u>
6 - 10	2	0,5 gg	<u>1,0 gg</u>	1,0 gg	<u>2,0 gg</u>	FEE x 2,5	<u>FEE x 3,5</u>
11 - 20	3	0,5 gg	<u>1,0 gg</u>	1,5 gg	<u>2,0 gg</u>	FEE x 3,0	<u>FEE x 4,0</u>
21 - 30	4	0,5 gg	<u>1,0 gg</u>	2,0 gg	<u>3,0 gg</u>	FEE x 3,5	<u>FEE x 4,5</u>
31 - 45	5	0,5 gg	<u>1,0 gg</u>	2,5 gg	<u>3,0 gg</u>	FEE x 4,0	<u>FEE x 5,0</u>
oltre 45	√ approssimata per eccesso	0,5 gg	<u>1,0 gg</u>	fascia precedente, oltre 0,5 gg. ogni 2 famiglie campionate	<u>fascia precedente, oltre 0,5 gg. ogni 2 famiglie campionate</u>	da determinare	<u>da determinare</u>
(*)	Se la famiglia comprende più di 20 prodotti è necessario verificare almeno 2 prodotti all'interno della famiglia						

Per la determinazione del numero di campionamenti, valgono le seguenti istruzioni:

- sulla base del numero delle famiglie sottoposte a certificazione, il numero dei campionamenti si determina come da Tabella sopra riportata;
- il campionamento deve essere rappresentativo di tutte le classi merceologiche, a patto che siano diversi i processi produttivi riguardanti i prodotti oggetto della certificazione, nel triennio di validità della certificazione.

Tali durate possono essere oggetto di riduzioni o di aumenti secondo quanto di seguito riportato.

In tabella sono riportate anche le Royalties (FEE) che SI CERT ITALY srl è tenuto a versare all'Associazione Remade in Italy, calcolate secondo la formula:

$$\text{Royalties} = \text{FEE (per ogni singola azienda)} + [\text{FEE} \times (\text{durata audit in campo} + \text{durata analisi documentale})]$$

SITI ESTERNI - ATTIVITÀ SPOT

Nella fase di emissione di offerta rientra nell'ambito di valutazione, ai fini della definizione delle giornate di audit e della pianificazione della verifica, anche la presenza o meno di attività svolte dall'Organizzazione all'esterno.

In presenza di attività svolte in maniera continuativa e con personale specifico presso siti "esterni" all'Organizzazione è necessario prevedere il tempo per la verifica on site a campione di tali "cantieri". In presenza di "attività spot" svolte all'esterno non è necessario incrementare la durata dell'audit in quanto tali attività saranno valutate nell'ambito dello svolgimento dell'audit, salvo si configurino come l'attività prevalente dell'Organizzazione.

Riduzioni

SI CERT può applicare una riduzione di 0,5 gg della durata dell'Audit in campo nei seguenti casi:

- per Organizzazioni in possesso di certificato UNI EN ISO 14001 rilasciato da Organismo di Certificazione accreditato da parte di un Ente di Accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA per tali schemi, e il cui campo di applicazione coincide con la produzione dei prodotti per cui è stata chiesta la certificazione ReMade® -> in tale caso, nel prendere le proprie decisioni, SI CERT valuta anche i risultati degli audit UNI EN ISO 14001 durante tutto l'iter di certificazione;
- per Organizzazioni in possesso delle certificazioni equivalenti di cui all'allegato DT ReMade Produttori (...);
- per Organizzazioni che realizzano prodotti aventi tutte le componenti di riciclo certificate ReMade®.

Tali riduzioni non sono cumulabili ed in ogni caso la durata minima dell'Audit è pari ad 1,0 gg.

Aumenti

SI CERT può applicare aumenti dei tempi di audit nei seguenti casi:

- nel caso di Organizzazioni multisito: aumento della durata dell'Audit in campo di 0,5 gg per ogni sito produttivo, senza effettuazione di campionamento;
- nei casi di Subappalto, dovendo valutare i criteri di qualifica e di controllo dei Subappaltatori utilizzati dall'azienda, aumento della durata di Audit di 0,5 gg per ogni Subappaltatore sottoposto a verifica.

In ogni caso, per quanto riguarda le aziende multisito:

- I siti produttivi, coinvolti nella certificazione, vanno verificati tutti nel corso del primo anno. Per gli anni successivi va verificata la $\sqrt{}$ approssimata per eccesso;
- Le FEE aumentano di 0,5 per ogni sito produttivo oltre il 1°. Il sito produttivo deve essere indicato nel certificato.

(...).

La valorizzazione economica, quindi tiene conto delle durate temporali allo scopo stabilite secondo le indicazioni sopra riportate e tenendo conto che l'analisi documentale è effettuata solo in sede di certificazione (fatto salvo non siano da aggiungere ulteriori prodotti nel corso degli Audit di Sorveglianza). Tale valorizzazione è effettuata tenendo conto del Tariffario in vigore applicato da SI CERT.

Si precisa che l'offerta economica contiene solo la valorizzazione economica delle attività che SI CERT eroga a fronte della richiesta dell'Organizzazione nel triennio di validità della certificazione. Gli ulteriori requisiti di natura contrattuale che regolano il rapporto tra SI CERT e l'Organizzazione sono formalizzati nel presente Regolamento. Pertanto, ai fini della formalizzazione del rapporto contrattuale, l'Organizzazione deve restituire sottoscritta per accettazione dal Legale Rappresentante l'offerta economica e, nel caso di offerta emessa dal Business Partner, il contratto, sia nella parte riferita alle condizioni economiche, sia nella parte relativa al Regolamento e alle relative clausole specificatamente riportate. L'Organizzazione può sottoscrivere tali documenti anche mediante l'utilizzo della firma elettronica del Legale Rappresentante.

La durata temporale degli Audit riportata nell'offerta economica per triennio di validità della certificazione e quindi le condizioni economiche dell'offerta stessa, sono da considerarsi valide unicamente nel caso in cui durante il triennio di certificazione la numerosità dei prodotti e/o delle famiglie di prodotti ed il numero di prodotti e/o i siti produttivi in esse contenute rimangano invariate rispetto a quelle dichiarate alla stipula del rapporto contrattuale, tali cioè da non rendere necessaria la modifica di tale durata temporale in relazione al numero dei campionamenti da effettuare in accordo alla Tabella sopra riportata e fatto salvo la rappresentatività del campionamento di tutte le classi merceologiche rientranti nel campo di applicazione della certificazione ReMade®.

In caso di variazioni, SI CERT procede secondo quanto riportato nel successivo paragrafo 6. In tal caso, laddove si rendesse necessario provvedere alla variazione delle condizioni economiche, la loro mancata accettazione da parte dell'Organizzazione, non consentendo a SI CERT di effettuare le attività previste per la conferma della validità della certificazione, determina, secondo le modalità riportate al paragrafo 5.8, la relativa sospensione.

Tali condizioni economiche sono ritenute tacitamente confermate anche per i successivi trienni di validità della certificazione, fatto salvo le menzionate variazioni ai prodotti e/o famiglie di prodotti dell'Organizzazione e quelle previste ogni anno sulla base del tasso medio di inflazione ISTAT relativo all'anno precedente. Pertanto, allo scadere del triennio di validità della certificazione, in assenza di variazioni ai prodotti e/o famiglie di prodotti dell'Organizzazione adeguatamente documentate secondo le modalità di seguito riportate ai paragrafi 5.5.2 e 5.5.3, nessuna ulteriore offerta economica è sottoposta all'accettazione dell'Organizzazione, rimanendo valide le condizioni economiche della prima offerta sottoscritta.

L'invio dell'offerta economica e, nel caso di offerta emessa dal Business Partner, del contratto, sottoscritta per accettazione dal Legale Rappresentante dell'Organizzazione, sia nella parte riferita alle condizioni economiche, sia nella parte relativa al presente Regolamento e alle relative clausole specificate, fornisce evidenza dell'avvenuta accettazione dell'offerta stessa e delle condizioni contrattuali stabilite nel presente Regolamento. L'Organizzazione può sottoscrivere tali documenti anche mediante l'utilizzo della firma elettronica del Legale Rappresentante.

Si precisa infine che laddove SI CERT, secondo le modalità di seguito riportate, dovesse ritenere necessario effettuare ulteriore Audit per il mantenimento della certificazione che non rientrano nel normale ciclo e quindi fuori dall'offerta economica sottoscritta, lo stesso è fatturato in accordo al Tariffario.

REBRANDING

Il calcolo delle giornate di audit per prodotti che rientrano nella categoria Rebranding, è effettuato secondo i criteri della tabella seguente; in tabella sono anche riportate le FEE corrispondenti. Nel rebranding non sono necessarie verifiche in campo.

Numero minimo di famiglie da certificare	Numero minimo di famiglie da campionare	Durata minima dell'audit documentale	FEE
1 - 5	1	0.5 gg/uomo	FEE x 1,5
6 - 10	2	0.5 gg/uomo	FEE x 1,5
11 - 20	3	1.0 gg/uomo	FEE x 2
21 - 30	4	1.0 gg/uomo	FEE x 2
31 - 45	5	1.5 gg/uomo	FEE x 2,5
oltre 45	√ approssimata per eccesso	1.5 gg/uomo +0.5 gg/uomo ogni 2 prodotti campionati	da determinare in base al numero di giorni uomo

5.2 DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione che richiede la certificazione ReMade® in conformità al DT RM Produttori deve restituire debitamente firmata dal Legale Rappresentante l'offerta economica ricevuta, che costituisce la domanda di certificazione, allegando la documentazione in essa richiesta. Nel caso in cui l'offerta fosse stata emessa da un Business Partner di SI CERT, l'Organizzazione deve far pervenire anche il contratto appositamente emesso da SI CERT. L'Organizzazione può sottoscrivere i documenti anche mediante l'utilizzo della firma elettronica del Legale Rappresentante.

Conseguentemente, SI CERT ITALY predispose ed invia all'Associazione ReMade® la scheda informativa appositamente prevista dall'Associazione stessa, contenente le informazioni relative all'Organizzazione richiedente la certificazione ReMade®, al/i prodotto/i da certificare.

5.3 ESAME DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

Al ricevimento dei documenti di cui alla domanda di certificazione, SI CERT provvede ad analizzare e riesaminare le informazioni ricevute. Nel caso quanto ricevuto sia sufficiente per accettare la domanda e i requisiti per la certificazione siano chiari, completi e sia stata verificata l'adeguatezza e la fattibilità della stessa, SI CERT da comunicazione scritta all'Organizzazione dell'accettazione della domanda e dell'apertura del piano di certificazione. In caso contrario SI CERT richiede all'Organizzazione di integrare quanto dalla stessa inviato.

5.4 APERTURA PIANO DI CERTIFICAZIONE

Con l'accettazione della domanda di certificazione, SI CERT provvede ad aprire il piano di certificazione dell'Organizzazione, individuando il Personale incaricato per le attività di gestione e verifica del soddisfacimento dei requisiti generali e dei requisiti di prodotto dell'Organizzazione in accordo al DT RM Produttori, tenendo presente le conoscenze specifiche ed eventuali incompatibilità e mantenendo sempre in primo piano il rispetto del requisito di imparzialità ed indipendenza.

Successivamente, SI CERT provvede ad inviare comunicazione scritta all'Organizzazione indicando:

- numero del piano di certificazione;
- la/le data/e proposte per l'esecuzione delle attività di Audit;
- il/i nominativo/i del Personale prescelto/i per le attività di Audit (Gruppo di Audit – GA) in modo che l'Organizzazione possa, nel caso lo ritenga necessario per motivi di incompatibilità od altro motivo dalla stessa individuato, ricusare il Personale proposto; **il rifiuto del/dei nominativo/i proposto/i deve essere esaustivamente e dettagliatamente giustificato.**

5.5 VERIFICHE SULL'ORGANIZZAZIONE

Le attività di certificazione possono essere eseguite solo nel caso in cui l'Organizzazione sia in grado di dimostrare la:

- predisposizione di una specifica **Scheda Tecnica** per ogni prodotto/famiglia di prodotti oppure per la totalità dei prodotti oggetto di certificazione, costantemente aggiornata, nella quale siano riportate chiaramente le componenti e la percentuale in peso di queste, con specifica indicazione di quali siano i materiali di riciclo e/o sottoprodotti, e che la stessa contenga tutte le informazioni previste dal requisito 4.2.2 del DT RM Produttori, comprensive di specifico diagramma di flusso che espliciti le diverse unità del processo di cui si compone il sistema di produzione, gli input di materiali, tutti i flussi di materiali e tutte le uscite di materiale;
- **“tracciabilità” dei flussi di materie nel processo produttivo**, intesa come insieme di operazioni attraverso le quali è possibile verificare, in ottica di massima trasparenza delle operazioni effettuate, il percorso di materiali, semilavorati e prodotti all'interno della filiera di produzione e distribuzione “ReMade®”, partendo dalla verifica dell'origine delle materie prime in ingresso, fino all'uscita dei prodotti certificati.

Si precisa che i prodotti inseriti nel certificato, con la relativa classe “ReMade®” come stabilito nel documento: “Regolamento per la concessione e l'uso di loghi e marchi ReMade”, sono confermati solo se verificati nell'arco delle successive attività di sorveglianza secondo le modalità esplicitate al paragrafo 5.5.2. del presente Regolamento.

Lo schema di certificazione SI CERT prevede le tipologie di Audit di seguito riportate. A tale riguardo, SI CERT, al termine delle attività di Audit, indipendentemente dal tipo di Audit, provvede ad inviare tramite PEC copia dei relativi documenti emessi per tale attività e firmati da chi ne ha la delega per conto dell'Organizzazione, dando all'Organizzazione stessa 15 giorni solari di tempo per informare SI CERT di ogni eventuale difformità dovesse riscontrare. Trascorsi i 15 giorni solari, SI CERT considera validi, in tutto e per tutto, i documenti allegati alla PEC.

Si precisa che l'Organizzazione è tenuta a rispettare la data dell'attività di verifica già concordata e confermata. Qualora la stessa ne richieda lo spostamento entro 10 giorni lavorativi dalla data confermata, SI CERT si riserva la facoltà di fatturare le spese già sostenute per le attività eseguite (amministrative, organizzative, logistiche, ecc.).

5.5.1. AUDIT DI CERTIFICAZIONE

È l'Audit finalizzato al rilascio della certificazione all'Organizzazione ed è condotto dal Gruppo di Audit (GA), individuato in sede di riesame della domanda, secondo la pianificazione allo scopo concordata.

La durata di tale Audit è calcolata sulla base di quanto riportato al paragrafo 5.1.

Tale Audit di Certificazione prevede **una parte documentale iniziale** sui documenti allo scopo predisposti dall'Organizzazione in recepimento dei requisiti 4.2 e 4.3 del DT RM Produttori ed una **parte in campo** sull'effettiva e sistematica attuazione di tali documenti e delle prassi e regole in essi contenuti sia a livello generale, sia a livello di processo di produzione e di prodotti oggetto della certificazione richiesta.

Audit documentale

Possono essere effettuati in modalità remoto o documentale i seguenti audit:

- 1) Analisi documentale:
- 2) Rebranding (vedi § 5.1):
- 3) Estensione di prodotti relativi a famiglie già presenti sul certificato:
- 4) Audit di follow up che richiedono una verifica esclusivamente documentale (ad esempio per mancata effettuazione degli audit interni).

Con l'Audit documentale iniziale, il GA mira a verificare:

- la correttezza dei dati forniti dall'Organizzazione in sede di domanda di certificazione;
- l'adeguatezza della documentazione del Sistema Organizzativo in conformità ai requisiti 4.2 e 4.3 del DT RM Produttori;
- l'adeguatezza delle procedure di qualifica e controllo di Fornitori e Subappaltatori e di tracciabilità del prodotto lungo tutta la filiera e le diverse fasi di realizzazione;
- che l'Organizzazione abbia predisposto la dichiarazione della percentuale di materiale di riciclo e/o sottoprodotti all'interno dei prodotti oggetto di certificazione e che ne sia prevista una conservazione mantenuta almeno per la durata minima del tempo nel quale tali prodotti sono sul mercato e per un ragionevole periodo successivo in relazione alla loro vita e comunque per un minimo di 3 anni, e quindi la disponibilità di un sistema di registrazione, relativo ad ogni prodotto oggetto di certificazione certificato, che permetta di tenere sotto controllo le dichiarazioni relative alla percentuale di materiale di riciclo e/o sottoprodotto in ogni lotto di produzione;
- la nomina del Responsabile per la certificazione ReMade® e che i compiti affidati siano coerenti con quelli allo scopo previsti dal requisito 4.2.3. del DT RM Produttori;
- l'effettuazione degli audit interni a copertura di tutti i requisiti applicabili del DT RM Produttori, comprese le attività di eventuali Subappaltatori, una prova di rintracciabilità e un bilancio di massa, così come descritti rispettivamente al requisito 4.3.3.3 e 4.3.3.4 del DT RM Produttori, nonché un esame da parte della Direzione del Sistema Organizzativo, così come istituito ed attuato in conformità ai requisiti 4.2 e 4.3 del DT RM Produttori; i contenuti e risultanze degli audit interni e dell'esame da parte della Direzione sono successivamente oggetto di valutazione nel corso dell'Audit in campo.

Ciò al fine di

- avere un'esatta conoscenza del Sistema Organizzativo, così come istituito ed attuato e dei prodotti oggetto di certificazione, del loro processo di produzione e dei materiali di riciclo e/o sottoprodotti utilizzati per la loro realizzazione e le relative percentuali ai fini del bilancio di massa per l'attribuzione della classe "ReMade®" e della relativa procedura di determinazione di tale contenuto (metodologia di calcolo) e della percentuale dichiarata e quindi dell'adeguatezza della Scheda Tecnica allo scopo predisposta;
- pianificare correttamente l'Audit di Certificazione in campo (ad esempio numero di famiglie e numerosità di prodotti da campionare e relativi siti di produzione) ed individuando eventuali processi od aree che necessitano di particolari attenzioni.

In relazione alla pianificazione dell'Audit di Certificazione in campo, in accordo al requisito 6.2 del DT RM Produttori, si precisa che qualora i prodotti oggetto di certificazione dovessero essere realizzati in più siti, occorre aumentare la durata dell'Audit in campo di 0,5 gg per ogni sito produttivo, senza effettuazione di campionamento. Analogamente, nel caso in cui l'Organizzazione dovesse subappaltare un processo o parte di esso incluso nella realizzazione dei prodotti oggetto di certificazione, SI CERT valuta i criteri di qualifica e controllo dei Subappaltatori, verificandone l'attività con un incremento della durata dell'Audit in campo di 0,5 gg per ogni Subappaltatore sottoposto a verifica.

L'Audit documentale può essere eseguito sia presso l'Organizzazione, sia presso SI CERT. In tal caso, il Responsabile del Gruppo di Audit (RGA) prende contatto con l'Organizzazione affinché sia resa disponibile la documentazione allo scopo neces-

saria. Laddove la stessa sia ritenuta insufficiente, il RGA richiede all'Organizzazione le integrazioni del caso.

A conclusione di tale attività, il GA redige la sezione relativa a tale attività presente nel Rapporto di Audit (...) con indicazioni delle risultanze e delle eventuali azioni da attuare prima dell'attività dell'Audit di Certificazione in campo; in caso di gravi carenze, può essere emessa un rilievo bloccante per il proseguimento ed rilascio di certificazione.

Inoltre, il RGA riesamina la pianificazione predisposta per le attività in campo, individuando le eventuali sedi, gli eventuali siti di produzione interni e, laddove in presenza di Subappaltatori, anche gli eventuali siti esterni da esaminare nel corso di tale Audit, scelti tra quelli comunicati dall'Organizzazione in fase di richiesta/accettazione offerta, tenendo conto del campionamento adottato.

In relazione alla pianificazione dell'Audit di Certificazione in campo, in accordo al requisito 6.2 del DT RM Produttori, si precisa che qualora i prodotti oggetto di certificazione dovessero essere realizzati in più siti, occorre aumentare la durata dell'Audit in campo di 0,5 gg per ogni sito produttivo, senza effettuazione di campionamento. Analogamente, nel caso in cui l'Organizzazione dovesse subappaltare un processo o parte di esso incluso nella realizzazione dei prodotti oggetto di certificazione, SI CERT prevede un incremento della durata dell'Audit in campo di 0,5 gg per ogni Subappaltatore sottoposto a verifica.

Audit in campo

L'Audit in campo è effettuato solo ad esito positivo dell'esame documentale e secondo la pianificazione concordata con l'Organizzazione (...) e definitivamente messa a punto nella riunione iniziale dell'Audit in campo, alla quale devono partecipare la Direzione dell'Organizzazione, il Responsabile per la certificazione ReMade® e qualsiasi ulteriore persona che la Direzione ritenga utile per le attività di Audit.

Tale Audit in campo ha lo scopo di valutare il grado di adeguatezza ed applicazione dell'intero Sistema di Gestione Organizzativa implementato dall'Organizzazione sia a livello organizzativo e gestionale in conformità al requisito 4.2 del DT RM Produttori, sia a livello di prodotti oggetto di certificazione in conformità al requisito 4.3 del DT RM Produttori, relativamente al processo di produzione, alle percentuali di materiale di riciclo e/o di sottoprodotti utilizzati e ai relativi flussi in entrata ed in uscita dei prodotti oggetto di certificazione, al controllo dei Fornitori e/o dei Subappaltatori e alla relativa filiera di produzione con annessa tracciabilità (Scheda Prodotto, Diagramma di Flusso, risultati delle prove di tracciabilità e bilancio di massa per ogni prodotto oggetto di certificazione, Elenco Fornitori/Subappaltatori, contratti, eventuali certificazioni prodotte, registro relativo alla percentuale di materiale di riciclo e/o di sottoprodotto in ogni lotto di produzione, Piano di rintracciabilità, ecc.), nonché le capacità dell'Organizzazione di procedere secondo le modalità stabilite alla misurazione della percentuale di materiali di riciclo e/o di sottoprodotti e alla tenuta sotto controllo della "tracciabilità" dei flussi di materie nel processo produttivo, ricostruendo il percorso di materiali, semilavorati e prodotti all'interno della filiera di produzione e distribuzione "ReMade®", partendo dalla verifica dell'origine delle materie prime in ingresso, fino all'uscita dei prodotti certificati.

Pertanto, l'obiettivo dell'Audit in campo è verificare che l'Organizzazione dimostri con evidenze oggettive:

- l'attuazione sistematica delle procedure e/o delle istruzioni operative allo scopo predisposte in conformità al DT RM Produttori, la tenuta sotto controllo dei processi in esse regolamentati e l'efficace funzionamento dei processi stessi;
- la corretta applicazione della Scheda Tecnica dei prodotti oggetto di campionamento ai fini del rilascio della certificazione ReMade®, e la correttezza della metodologia di calcolo del contenuto di materiale/i di riciclo e/o sottoprodotto/i e verifica della relativa percentuale dichiarata;
- il sistematico aggiornamento di apposito registro relativo ad ogni prodotto certificato, che permetta di tenere sotto controllo le dichiarazioni relative alla percentuale di materiale riciclato in ogni lotto di produzione.
- la validità del bilancio di massa e del piano di rintracciabilità delle materie prime utilizzate e dei prodotti in uscita;
- la coerenza tra i valori del contenuto di materiale di riciclo e/o sottoprodotto dichiarati dall'Organizzazione e i valori ottenuti sul prodotto al termine del processo produttivo;

- il controllo esercitato sul contenuto di materiali di riciclo e/o sottoprodotti ricevuti dai Fornitori e relativa pertinente documentazione;
- il controllo esercitato sui Subappaltatori e la conformità di eventuali contratti di subappalto in accordo al requisito 4.3.5. del DT RMI Produttori, verificandone l'attività;
- le risultanze degli audit interni e la registrazione di tutte le azioni previste;
- le risultanze dell'esame della Direzione e le azioni correttive o migliorative intraprese.

L'Organizzazione, per la corretta esecuzione del presente Audit, deve assicurare la presenza del Personale avente responsabilità per le Aree/Funzioni oggetto di Audit. In particolare, la Direzione dell'Organizzazione e il Responsabile per la certificazione ReMade® devono adoperarsi per permettere le interviste necessarie a tutto il Personale interessato e l'accesso a tutti i documenti e le registrazioni allo scopo previste. Inoltre, l'Organizzazione deve assicurare la possibilità di verificare presso i pertinenti siti di produzione, l'intero processo di produzione dei prodotti oggetto di certificazione da campionare, così come presso gli eventuali Subappaltatori interessati.

Il RGA, coadiuvato dagli altri eventuali componenti del GA, al termine delle attività di Audit provvede alla stesura di apposita registrazione (Rapporto di Audit al momento in vigore), avendo cura di riportare, oltre a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 19011 e l'evidenza della verifica di tutti i punti applicabili del DT RM Produttori, anche evidenze circa:

- la conferma dei dati di ingresso per la definizione delle condizioni contrattuali (es. numero di prodotti certificati, Subappaltatori, validità di altre certificazioni, ecc);
- l'effettuazione del bilancio di massa;
- l'effettuazione di una prova di rintracciabilità;
- la conferma che le modalità di effettuazione di bilanci di massa e prove di rintracciabilità svolte dall'Organizzazione siano affidabili.

Il RGA provvede quindi a dare lettura durante lo svolgimento della riunione di chiusura, alla quale per conto dell'Organizzazione deve essere sempre presente la Direzione dell'Organizzazione, il Responsabile per la certificazione ReMade® e qualsiasi ulteriore persona che la Direzione intenda coinvolgere. Durante questa riunione il RGA concorda/pianifica con l'Organizzazione le successive attività per il prosieguo dell'iter di certificazione, tra cui tempistiche e modalità di gestione di eventuali rilievi emersi dalle attività di Audit. Al termine della riunione l'originale del documento, controfirmato da RGA e dal Rappresentante dell'Organizzazione, è lasciato all'Organizzazione.

In questa fase l'Organizzazione può confrontarsi con il GA sui contenuti del documento, sul prosieguo delle attività e sulle azioni da intraprendere. Nell'eventualità l'Organizzazione intenda avvalersi della possibilità di formulare proprie riserve, l'iter di certificazione si sospende fino alla ricezione delle riserve e alla risoluzione positiva o negativa delle stesse. L'intenzione di formulare riserve sull'operato del GA o sui contenuti dei documenti dallo stesso redatti e letti all'Organizzazione (Rapporto di Audit al momento in vigore), deve essere comunicata al RGA al termine della lettura del documento. L'Organizzazione ha quindi la facoltà di formulare le proprie riserve entro 15 giorni dalla fine delle attività di Audit o dalla ricezione di eventuali comunicazioni da parte di SI CERT.

L'iter di certificazione si chiude negativamente nel caso l'esito delle attività di Audit sia negativo e l'Organizzazione non adotti o non voglia adottare tutte le azioni richieste da SI CERT e necessarie per eliminare le carenze individuate, o nel caso di "risoluzione negativa" delle riserve esposte dall'Organizzazione. Di fatto la conformità al DT RM Produttori è condizione per il rilascio della certificazione, in particolare per quanto riguarda l'assenza di non conformità relative alla tracciabilità del materiale e relative dichiarazioni, essendo tali non conformità ritenute maggiori.

L'Organizzazione, entro il giorno successivo al termine delle attività di Audit, deve inoltrare via fax o e-mail a SI CERT, il Rapporto di Audit lasciato dal GA al termine della riunione di chiusura, allegando allo stesso la documentazione indicata sul fronte-

spazio dello stesso. Il contenuto della registrazione dell'Audit lasciata dal GA è da considerarsi come comunicazione ufficiale dei risultati dell'Audit da parte della Direzione di SI CERT, a meno che la stessa non faccia pervenire comunicazioni contrarie entro il termine temporale indicato sul documento stesso.

La pratica è sottoposta all'analisi della Funzione Deliberante che provvede al riesame della documentazione di Audit e alla decisione sulla certificazione o meno dei prodotti in conformità al DT RM Produttori soltanto dopo che eventuali non conformità (maggiori o minori) sono correttamente gestite/risolte.

Nel caso in cui non sia possibile verificare l'attuazione delle correzioni e delle azioni correttive relative ad ogni eventuale non conformità maggiore, entro sei mesi dall'Audit di Certificazione, esso deve essere ripetuto.

La verifica tecnico-operativa delle attività di certificazione avviene mediante procedura informatica (tramite e-mail) con Personale che non abbia partecipato alle precedenti attività di Audit e con le stesse competenze del GA che ha eseguito l'Audit. Questa attività è eseguita entro una settimana dall'accettazione da parte del RGA, salvo la richiesta di approfondimento che dovessero emergere per alcune di esse. Ad esito positivo della fase di riesame della documentazione di Audit e di decisione della certificazione, è emesso il Certificato.

Il certificato ha validità triennale a partire dalla data della decisione per la certificazione e durante il periodo di validità è sottoposto, secondo le modalità riportate al paragrafo 5.5.2, a 2 verifiche, denominate Audit di Sorveglianza, sulle condizioni di mantenimento della relativa validità.

Alla scadenza, secondo le modalità riportate al paragrafo 5.5.3, è eseguito uno specifico Audit per rinnovare la certificazione per un ulteriore triennio. Tale Audit di Rinnovo è effettuato se l'Organizzazione intende rinnovare con SI CERT la propria certificazione per un ulteriore triennio, fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento in materia di recesso contrattuale.

5.5.2. AUDIT DI SORVEGLIANZA

Lo schema di certificazione prevede che nel periodo di validità triennale della certificazione siano eseguiti 2 Audit di Sorveglianza con periodicità annuale rispetto al mese di scadenza.

In ogni caso, qualsiasi richiesta di variazione delle date previste per l'effettuazione degli Audit di Sorveglianza è esaminata da SI CERT ITALY e le decisioni in merito tempestivamente comunicate all'Organizzazione per le azioni del caso nel rispetto del presente Regolamento e del DT RM Produttori.

SI CERT si riserva la possibilità, dandone formale comunicazione all'Organizzazione, di modificare le frequenze e l'estensione degli Audit di Sorveglianza in base ai rilievi emersi dalle precedenti attività di Audit o secondo quanto previsto al paragrafo 5.8.

In assenza di nuovi prodotti da certificare oppure di modifiche rilevanti al processo produttivo di prodotti già certificati, nel corso degli Audit di Sorveglianza è effettuata solo la verifica in campo, giacché l'analisi documentale va eseguita ogni volta che sono valutati per la prima volta prodotti da inserire nell'oggetto di certificazione. Pertanto, a meno di comunicazioni a riguardo da parte dell'Organizzazione su nuovi prodotti da certificare oppure di modifiche rilevanti al processo produttivo di prodotti già certificati, la durata degli Audit di Sorveglianza rimane quella stabilita in fase di offerta, a meno di aggiungere a parità di prodotti certificati i tempi per verificare nuovi siti produttivi oppure nuovi Subappaltatori.

Inoltre, occorre tener presente che nell'ottica del campionamento, nel corso degli Audit di Sorveglianza, esso deve essere rappresentativo di tutte le classi merceologiche, a patto che siano diversi i processi produttivi riguardanti i prodotti oggetto della certificazione, nel triennio di validità della certificazione.

In casi particolari, quali ad esempio fermo delle attività produttive, le frequenze in precedenza indicate sono modificate, se giustificate da validi motivi di volta in volta valutati: in tali casi si procede comunque all'esecuzione dell'Audit sui punti previsti nel programma riportato nella registrazione delle precedenti attività di Audit, eseguendo l'Audit delle attività operative dei processi di produzione su base documentale e prevedendo l'esecuzione di un Audit disgiunto, possibilmente a breve termine, al fine di verificare le attività operative durante la loro effettiva effettuazione. I costi aggiuntivi sostenuti per le attività di Audit eseguite in modo disgiunto sono addebitati all'Organizzazione.

Ciò premesso, almeno 40 giorni prima dell'esecuzione dell'Audit di Sorveglianza, SI CERT invia all'Organizzazione comunicazione per conferma o aggiornamento dati tramite la richiesta di compilazione del modulo aggiornamento dati. Laddove dovesse risultare modifiche significative, SI CERT ITALY si riserva la possibilità di rielaborare i contenuti dell'offerta originaria e procede all'emissione di una nuova offerta secondo quanto riportato nel successivo paragrafo 6. In tal caso, laddove si rendesse necessario provvedere alla variazione delle condizioni economiche, la loro mancata accettazione da parte dell'Organizzazione, non consentendo a SI CERT di effettuare le attività previste per la conferma della validità della certificazione, determina, secondo le modalità riportate al paragrafo 5.8, la relativa sospensione.

Nel corso delle verifiche, dovranno essere verificati tutti i requisiti del documento di ReMade: per i prodotti campionati dovrà essere verificata in modo completo l'applicazione dei requisiti dello standard ReMade.

L'Audit di Sorveglianza è eseguito secondo la pianificazione in precedenza comunicata all'Organizzazione, che tiene conto della necessità di verificare la risoluzione delle non conformità minori rilevate durante l'Audit precedente e l'efficacia delle relative azioni correttive, a cui si aggiunge la verifica di tutti i requisiti applicabili del DT RM Produttori e per i prodotti campionati quelli del capitolo 4.3. In ogni Audit di Sorveglianza occorre verificare campioni di prodotto non oggetto di verifica negli Audit precedenti.

L'Organizzazione, per la corretta esecuzione dell'Audit, deve assicurare la presenza del Personale avente responsabilità per le Aree/Funzioni oggetto di Audit. In particolare, la Direzione dell'Organizzazione e il Responsabile per la certificazione ReMade® devono adoperarsi per permettere le interviste necessarie a tutto il Personale interessato e l'accesso a tutti i documenti e le registrazioni allo scopo previste. Inoltre, l'Organizzazione deve assicurare la possibilità di verificare presso i pertinenti siti di produzione, l'intero processo di produzione dei prodotti oggetto di certificazione da campionare, così come presso gli eventuali Subappaltatori interessati.

Nel corso dell'Audit di Sorveglianza, in conformità a quanto disposto nel documento "Regolamento per la concessione e l'uso di loghi e marchi ReMade", sono anche verificati l'utilizzo dell'etichetta ReMade® sui prodotti certificati e l'uso del marchio ReMade® per la loro promozione di prodotti certificati ReMade® e dello status di Organizzazione certificata ReMade®, l'uso del Marchio SI CERT e di ACCREDIA in accordo al Regolamento allo scopo predisposto, nonché il rispetto dei requisiti contrattuali oggetto del presente Regolamento.

Al termine dell'Audit, il RGA, coadiuvato dai componenti del GA, provvede alla stesura di apposita registrazione (Rapporto di Audit al momento in vigore), avendo cura di riportare, oltre a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 19011 e l'evidenza della verifica di tutti i punti applicabili del DT RM Produttori, anche evidenze circa:

- la conferma dei dati di ingresso per la definizione delle condizioni contrattuali (es. numero di prodotti certificati, Subappaltatori, validità di altre certificazioni, ecc);
- eventuali modifiche occorse al prodotto certificato o al processo e le azioni conseguenti;
- l'effettuazione del bilancio di massa;
- l'effettuazione di una prova di rintracciabilità;
- la conferma che le modalità di effettuazione di bilanci di massa e prove di rintracciabilità svolte dall'Organizzazione siano af-

fidabili;

- la gestione dei reclami ricevuti da parte dell'Organizzazione;
- la verifica dell'uso del marchio ReMade®, in conformità a quanto disposto nel documento "Regolamento per la concessione e l'uso di loghi e marchi ReMade".

Il RGA provvede quindi a darne lettura durante lo svolgimento della riunione di chiusura, alla quale per conto dell'Organizzazione deve essere sempre presente la Direzione dell'Organizzazione, il Responsabile per la certificazione ReMade® e qualsiasi ulteriore persona che la Direzione intenda coinvolgere. Durante questa riunione il RGA concorda/pianifica con l'Organizzazione le successive attività per il prosieguo dell'iter di mantenimento della certificazione, tra cui tempistiche e modalità di gestione di eventuali rilievi emersi dalle attività di Audit. Al termine della riunione l'originale del documento, controfirmato da RGA e dal Rappresentante dell'Organizzazione, è lasciato all'Organizzazione.

In questa fase l'Organizzazione può confrontarsi con il GA sui contenuti del documento, sul prosieguo delle attività e sulle azioni da intraprendere. Nell'eventualità l'Organizzazione intenda avvalersi della possibilità di formulare proprie riserve, l'iter di mantenimento della certificazione si sospende fino alla ricezione delle riserve e alla risoluzione positiva o negativa delle stesse. L'intenzione di formulare riserve sull'operato del GA o sui contenuti dei documenti dallo stesso redatti e letti all'Organizzazione (Rapporto di Audit al momento in vigore), deve essere comunicata al RGA al termine della lettura del documento. L'Organizzazione ha quindi la facoltà di formulare le proprie riserve entro 15 giorni dalla fine delle attività di Audit o dalla ricezione di eventuali comunicazioni da parte di SI CERT.

L'iter di mantenimento della certificazione si chiude negativamente nel caso l'esito delle attività di Audit sia negativo e l'Organizzazione non adotti o non voglia adottare tutte le azioni richieste da SI CERT e necessarie per eliminare le carenze individuate, o nel caso di "risoluzione negativa" delle riserve esposte dall'Organizzazione. Di fatto la conformità al DT RM Produttori è condizione per il mantenimento della certificazione, in particolare per quanto riguarda l'assenza di non conformità relative alla tracciabilità del materiale e relative dichiarazioni, essendo tali non conformità ritenute maggiori.

L'Organizzazione, entro il giorno successivo al termine delle attività di Audit, deve inoltrare via fax o e-mail a SI CERT, Il Rapporto di Audit lasciato dal GA al termine della riunione di chiusura, allegando allo stesso la documentazione indicata sul frontespizio dello stesso. Il contenuto della registrazione dell'Audit lasciata dal GA è da considerarsi come comunicazione ufficiale dei risultati dell'Audit da parte della Direzione di SI CERT, a meno che la stessa non faccia pervenire comunicazioni contrarie entro il termine temporale indicato sul documento stesso.

Soltanto dopo che eventuali non conformità maggiori sono correttamente gestite/risolte ed in seguito all'accettazione da parte del RGA, la pratica è sottoposta all'analisi della Funzione Deliberante che provvede al riesame della documentazione di Audit e alla decisione sul mantenimento della certificazione ReMade® dei prodotti (similmente a quanto previsto per l'audit di prima certificazione).

Diversamente per le eventuali non conformità minori, per le quali non è necessario che la pratica di audit debba essere sottoposta alla Funzione Deliberante.

Si precisa infine che in assenza di qualsiasi richiesta di rinvio della data dell'Audit di Sorveglianza con motivate valide giustificazioni ed in assenza di qualsiasi risposta alla pianificazione trasmessa, SI CERT valuta la necessità di procedere alla sospensione della certificazione secondo le modalità riportate al paragrafo 5.8.

SI CERT non si ritiene responsabile di eventuali problemi che l'Organizzazione dovesse incontrare in seguito all'esecuzione degli Audit di Sorveglianza in disaccordo con le tempistiche allo scopo previste, in particolare in caso di slittamento degli stessi.

5.5.3. AUDIT DI RINNOVO

Almeno 40 giorni prima dell'esecuzione dell'Audit di Rinnovo della certificazione per un ulteriore triennio, SI CERT invia all'Organizzazione comunicazione per conferma o aggiornamento dati tramite la richiesta di compilazione del modulo aggiornamento dati. Tra i dati richiesti vi sono almeno i seguenti:

- descrizione delle attività svolte dall'Organizzazione e della composizione, tipologia e funzione dei prodotti o famiglie di prodotti per i quali si richiede la certificazione ReMade®;
- sede Sito Produttivo e/o Subappaltatore (dislocazione geografica, dimensioni in forza lavoro) dove è effettuata la produzione dei prodotti/famiglie di prodotti di cui al punto precedente;
- n° di prodotti/famiglia oggetto di certificazione;
- n° di prodotti per ciascuna famiglia oggetto di certificazione (ove applicabile);
- possesso Certificazione equivalente (eventualmente da allegare), riconosciute dallo schema ReMade®, avente cioè il medesimo oggetto di certificazione e rilasciata sotto accreditamento per lo specifico schema di certificazione;
- possesso Certificazione ReMade® per tutte le componenti di riciclo e/o sottoprodotti utilizzate nella realizzazione dei prodotti per i quali si richiede la certificazione.

Nel caso non si dovessero riscontrare variazioni rispetto ai dati forniti dall'Organizzazione per il precedente triennio di certificazione, restano valide le condizioni economiche dell'offerta originaria.

Caso contrario, SI CERT o suo Business Partner emette apposita offerta economica per il successivo ciclo di certificazione, che è calcolata con i dati in possesso di SI CERT al momento dell'emissione della stessa. Nel caso in cui l'offerta fosse emessa da un Business Partner, SI CERT provvede ad emettere il proprio contratto che invia all'Organizzazione, in cui è presente esplicito riferimento all'offerta del Business Partner. Si precisa che, anche in questo caso, l'offerta economica per il rinnovo della certificazione contiene solo la valorizzazione economica, in accordo al proprio Tariffario, delle attività che SI CERT eroga a fronte della richiesta dell'Organizzazione nell'ulteriore triennio di validità della certificazione e che gli ulteriori requisiti di natura contrattuale che regolano il rapporto tra SI CERT e l'Organizzazione sono formalizzati nel presente Regolamento.

Pertanto, ai fini della formalizzazione del rapporto contrattuale per l'ulteriore triennio di certificazione, l'Organizzazione deve restituire sottoscritta per accettazione dal Legale Rappresentante l'offerta economica e, nel caso di offerta emessa dal Business Partner, il contratto, sia nella parte riferita alle condizioni economiche, sia nella parte relativa al Regolamento e alle relative clausole specificate riportate. L'Organizzazione può sottoscrivere tali documenti anche mediante l'utilizzo della firma elettronica del Legale Rappresentante.

La durata temporale degli audit riportata nell'offerta economica per nuovo il triennio di validità della certificazione e quindi le condizioni economiche dell'offerta stessa sono da considerarsi valide, fatto salvo le variazioni economiche sulla base del tasso medio di inflazione ISTAT relativo all'anno precedente, unicamente nel caso in cui durante il triennio di ricertificazione le caratteristiche dell'Organizzazione rimangano invariate rispetto a quelle dichiarate alla stipula del rapporto contrattuale, tali cioè da non rendere necessaria la modifica di tale durata temporale. In caso di variazioni alle caratteristiche dell'Organizzazione, si procede secondo quanto riportato nel successivo paragrafo 6. In tal caso, laddove si rendesse necessario provvedere alla variazione della durata temporale degli audit e quindi delle condizioni economiche, la loro mancata accettazione da parte dell'Organizzazione, non consentendo a SI CERT di effettuare le attività previste per la conferma della validità della certificazione, determina, secondo le modalità riportate al paragrafo 5.8, la relativa sospensione.

La durata dell'Audit di Rinnovo è calcolata in accordo a quanto stabilito nel precedente paragrafo 5.1, tenendo presente che anche per tale Audit, la verifica documentale si rende necessario solo in caso di nuovi prodotti da certificare ReMade®.

Durante l'Audit di Rinnovo, il GA procede a verificare che l'Organizzazione abbia provveduto a correggere i rilievi e le anomalie

(non conformità minori) riscontrate durante l'Audit precedente e l'efficacia delle relative azioni correttive, nonché a verificare gli elementi necessari per il mantenimento della certificazione, quali la verifica di tutti i requisiti applicabili del DT RM Produttori e per i prodotti campionati, quelli del capitolo 4.3. Tale Audit di Rinnovo ha quindi lo scopo di confermare la continua conformità ed efficacia del Sistema di Gestione dell'Organizzazione in conformità ai requisiti del DT RM Produttori.

Nel corso dell'Audit di Rinnovo, in conformità a quanto disposto nel documento "Regolamento per la concessione e l'uso di loghi e marchi ReMade", sono anche verificati l'utilizzo dell'etichetta ReMade® sui prodotti certificati e l'uso del marchio ReMade® per la loro promozione di prodotti certificati ReMade® e dello status di Organizzazione certificata ReMade®, l'uso del Marchio SI CERT e di ACCREDIA in accordo al Regolamento allo scopo predisposto, nonché il rispetto dei requisiti contrattuali oggetto del presente Regolamento.

L'Organizzazione, per la corretta esecuzione del presente Audit, deve assicurare la presenza del Personale avente responsabilità per le Aree/Funzioni oggetto di Audit. In particolare, la Direzione dell'Organizzazione e il Responsabile per la certificazione ReMade® devono adoperarsi per permettere le interviste necessarie a tutto il Personale interessato e l'accesso a tutti i documenti e le registrazioni allo scopo previste. Inoltre, l'Organizzazione deve assicurare la possibilità di verificare presso i pertinenti siti di produzione, l'intero processo di produzione dei prodotti oggetto di certificazione da campionare, così come presso gli eventuali Subappaltatori interessati.

Al termine dell'Audit di Rinnovo, il RGA, coadiuvato dai componenti del GA, provvede alla stesura di apposita registrazione (Rapporto di Audit al momento in vigore), avendo cura di riportare oltre a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 19011 e l'evidenza della verifica di tutti i punti applicabili del DT RM Produttori, anche evidenze circa:

- la conferma dei dati di ingresso per la definizione delle condizioni contrattuali (es. numero di prodotti certificati, Subappaltatori, validità di altre certificazioni, ecc);
- eventuali modifiche occorse al prodotto certificato o al processo e le azioni conseguenti;
- l'effettuazione del bilancio di massa;
- l'effettuazione di una prova di rintracciabilità;
- la conferma che le modalità di effettuazione di bilanci di massa e prove di rintracciabilità svolte dall'Organizzazione siano affidabili;
- la gestione dei reclami ricevuti da parte dell'Organizzazione;
- la verifica dell'uso del marchio ReMade®, in conformità a quanto disposto nel documento "Regolamento per la concessione e l'uso di loghi e marchi ReMade".

Il RGA provvede quindi a darne lettura durante lo svolgimento della riunione di chiusura, alla quale per conto dell'Organizzazione deve essere sempre presente la Direzione dell'Organizzazione, il Responsabile per la certificazione ReMade® e qualsiasi ulteriore persona che la Direzione intenda coinvolgere. Durante questa riunione il RGA concorda/pianifica con l'Organizzazione le successive attività per il prosieguo dell'iter di rinnovo della certificazione, tra cui tempistiche e modalità di gestione di eventuali rilievi emersi dalle attività di Audit. Al termine della riunione, l'originale del documento, controfirmato da RGA e dal Rappresentante dell'Organizzazione, è lasciato all'Organizzazione. In questa fase l'Organizzazione può confrontarsi con il GA sui contenuti del documento, sul prosieguo delle attività e sulle azioni da intraprendere. Nell'eventualità l'Organizzazione intenda avvalersi della possibilità di formulare proprie riserve, l'iter di certificazione si sospende fino alla ricezione delle riserve e alla risoluzione positiva o negativa delle stesse. L'intenzione di formulare riserve sull'operato del GA o sui contenuti dei documenti dallo stesso redatti e letti all'Organizzazione (Rapporto di Audit al momento in vigore), deve essere comunicata al RGA al termine della lettura del documento. L'Organizzazione ha quindi la facoltà di formulare le proprie riserve entro 15 giorni dalla fine delle attività di Audit o dalla ricezione di eventuali comunicazioni da parte di SI CERT.

L'iter di rinnovo della certificazione si chiude negativamente nel caso l'esito delle attività di Audit sia negativo e l'Organizzazione

non adotti o non voglia adottare tutte le azioni richieste da SI CERT e necessarie per eliminare le carenze individuate, o nel caso di “risoluzione negativa” delle riserve esposte dall'Organizzazione. Di fatto la conformità al DT RM Produttori è condizione per il rinnovo della certificazione, in particolare per quanto riguarda l'assenza di non conformità relative alla tracciabilità del materiale e relative dichiarazioni, essendo tali non conformità ritenute maggiori.

L'Organizzazione, entro il giorno successivo al termine delle attività di Audit, deve inoltrare via fax o e-mail a SI CERT, Il Rapporto di Audit lasciato dal GA al termine della riunione di chiusura, allegando allo stesso la documentazione indicata sul frontespizio dello stesso. Il contenuto della registrazione dell'Audit lasciata dal GA è da considerarsi come comunicazione ufficiale dei risultati dell'Audit da parte della Direzione di SI CERT, a meno che la stessa non faccia pervenire comunicazioni contrarie entro il termine temporale indicato sul documento stesso.

Soltanto dopo che eventuali non conformità (maggiori o minori) sono correttamente gestite/risolte ed in seguito all'accettazione da parte del RGA, la pratica è sottoposta all'analisi della Funzione Deliberante che provvede al riesame della documentazione di Audit e alla decisione sul rinnovo della certificazione ReMade® dei prodotti (similmente a quanto previsto per l'audit di prima certificazione).

La verifica tecnico-operativa delle attività di certificazione avviene mediante procedura informatica (tramite e-mail) con Personale che non abbia partecipato alle precedenti attività di Audit e con le stesse competenze del GA che ha eseguito l'Audit. Questa attività è eseguita entro una settimana dall'accettazione da parte del RGA, salvo la richiesta di approfondimento che dovessero emergere per alcune di esse.

Ad esito positivo della fase di riesame della documentazione di Audit e di decisione della ricertificazione, è emesso il rinnovo del Certificato che ha validità per ulteriori 3 anni.

Nel caso in cui non sia possibile eseguire l'Audit di Rinnovo o non sia possibile verificare l'attuazione delle correzioni e delle azioni correttive relative ad ogni eventuale non conformità maggiore prima della data di scadenza della certificazione, allora non è possibile rinnovare la certificazione né è possibile prorogare la validità del certificato.

SI CERT non si ritiene responsabile di eventuali problemi che l'Organizzazione dovesse incontrare in seguito all'esecuzione degli Audit di Rinnovo in disaccordo con le tempistiche allo scopo previste, in particolare in caso di slittamento degli stessi.

Oltre a quanto sopra indicato in caso di necessità potranno essere previsti ed eseguiti anche gli Audit di seguito descritti.

5.5.4. AUDIT PER ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO

In qualsiasi momento nel corso di validità della certificazione ReMade®, l'Organizzazione può fare richiesta di estensione del campo di applicazione della certificazione ReMade®, intesa come richiesta di certificazione per nuovi prodotti o di nuove sedi produttive.

Ricevuta tale richiesta, SI CERT procede a riesaminarla per valutare la fattibilità della richiesta stessa e le modalità per procedere all'estensione del certificato, ossia Audit in campo o semplicemente Audit documentale. In caso di esito positivo, SI CERT o un suo Business Partner emette una specifica offerta economica per l'effettuazione di tale Audit.

Questo tipo di Audit può essere eseguito anche contestualmente ad un Audit di Sorveglianza o di Rinnovo, aggiungendo alla durata prevista per tali Audit il tempo necessario per verificare i prodotti, i processi e/o i siti interessati dall'estensione richiesta. In tal caso, SI CERT o un suo Business Partner, se ritenuto necessario, riformula l'offerta economica in funzione delle eventuali attività/tempi aggiuntivi necessari per eseguire tale Audit.

Le modalità di gestione di tale Audit di Estensione sono le stesse delle altre tipologie di Audit, ai quali si rimanda per i relativi dettagli operativi.

Ad esito positivo della fase di riesame della documentazione di Audit e di decisione dell'estensione della certificazione a cura della Funzione Deliberante e secondo le medesime modalità dell'Audit di Certificazione o di Rinnovo, è emesso il nuovo Certificato con l'ampliamento dello scopo di certificazione per effetto dell'estensione del campo di applicazione.

5.5.5. AUDIT CON BREVE PREAVVISO

In caso di necessità, SI CERT si riserva la facoltà di eseguire Audit con Breve Preavviso verso Organizzazioni già certificate, ad esempio per indagare su reclami ricevuti, anche dalla stessa Associazione ReMade®, non conformità, modifiche significative, oppure come azione conseguente ad eventuali sospensioni del certificato oppure situazioni per le quali vi sono motivi per dubitare sulla conformità dell'Organizzazione al DT RM Produttori. Ciò al fine di verificare il mantenimento della conformità dell'Organizzazione al DT RM Produttori e quindi della certificazione rilasciata.

Nel caso in cui siano decise attività di Audit con Breve Preavviso, **l'Organizzazione non può ricusare il GA** incaricato; pertanto, SI CERT si impegna a selezionare con particolare cura i componenti del GA.

Questa attività di Audit è addebitata secondo quanto indicato in offerta per le attività supplementari. La mancata accettazione da parte dell'Organizzazione certificata dell'esecuzione dell'Audit con breve preavviso comporta prima la sospensione e successivamente la revoca del certificato.

Inoltre, essendo SI CERT un Organismo accreditato, è sottoposto a Audit da parte di ACCREDIA (vedi paragrafo 11) che può espletarsi anche presso le sedi delle Organizzazioni certificate da SI CERT. In particolare, possono essere disposte da ACCREDIA, Audit Supplementari e/o Straordinari a seguito dell'identificazione di situazioni critiche, sia direttamente da parte ACCREDIA, sia a fronte di segnalazioni e/o reclami scritti e oggettivamente motivati, pervenuti ad ACCREDIA, o di situazioni inadeguate delle quali ACCREDIA viene a conoscenza. A tali Audit si applica un preavviso minimo di 7 (sette) giorni lavorativi. I costi degli Audit Straordinari non sono a carico dell'Organizzazione, ma addebitati a SI CERT, oppure sono sostenuti direttamente da ACCREDIA.

Altri metodi di controllo sono adottati da ACCREDIA per verificare l'operatività di SI CERT (vedi paragrafo successivo).

5.5.6. AUDIT DA REMOTO

In caso di eventi eccezionali o casi particolari al di fuori del controllo dell'Organizzazione e di SI CERT, quali ad esempio calamità naturali, pandemie, sommosse, terrorismo, ecc., SI CERT può decidere di eseguire Audit parziali o totali da remoto. Per questi Audit, eseguiti in conformità ai pertinenti documenti IAF ed alle direttive di ACCREDIA e/o della stessa dell'Associazione ReMade® proprietaria dello Schema oggetto del presente Regolamento, le modalità sono di volta in volta concordate e gestite in collaborazione con le Organizzazioni che siano in grado di sostenere l'Audit da Remoto.

Infine, SI CERT si riserva la possibilità di effettuare parte dell'Audit da remoto in accordo ai documenti IAF e ACCREDIA, anche laddove non sussistano le succitate condizioni eccezionali o casi particolari. In tal caso SI Cert definisce le specifiche modalità da utilizzare in relazione a: schema di riferimento e tipologia di audit (vedi anche PG Gestione Attività di Valutazione da Remoto).

Ciò premesso, oltre a quanto sopra riportato, affinché si possa effettuare un Audit da Remoto è necessario che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

- disponibilità dell'Organizzazione ad effettuare l'Audit da Remoto e dei Responsabili Interessati, con sottoscrizione di infor-

mativa al trattamento dei dati;

- disponibilità di adeguate dotazioni informatiche da parte dell'Organizzazione (PC con possibilità di connessione audio-visiva, buona connessione per la trasmissione dati sia in download, sia in upload) (...);
- condivisione della piattaforma informatica da utilizzare per il collegamento da remoto e possibilità di creare più riunioni virtuali e di condividere schermi e documenti.

CLASSIFICAZIONE E GESTIONE RILIEVI

Durante l'esecuzione degli Audit possono essere riscontrati i seguenti rilievi

NON CONFORMITÀ MAGGIORI

Sono tutte le anomalie, riscontrate con evidenze oggettive, che scaturiscono da un mancato soddisfacimento di un requisito del DT RM Produttori (non recepito nella documentazione del Sistema di Gestione dell'Organizzazione oppure non attuato) che compromette la validità della certificazione dei prodotti (come ad esempio non conformità sulla dichiarazione della percentuale di materiale di riciclo e/o sottoprodotti all'interno dei prodotti oggetto di certificazione, oppure non conformità sulle validità del bilancio di massa e del piano di rintracciabilità delle materie prime utilizzate e dei prodotti in uscita), e che influiscono pertanto in modo significativo sulla capacità dell'Organizzazione di assicurare prodotti conformi al DT RM Produttori.

Per le NC maggiori riscontrate durante le attività di verifica, il RGA al termine dell'Audit concorda con l'Organizzazione la tempistica e la modalità per la risoluzione delle stesse. L'Organizzazione deve provvedere quindi a definire le modalità di correzione delle NC maggiori e le azioni da intraprendere come azioni correttive per eliminare le cause che le hanno determinato con le relative tempistiche, compilando la specifica modulistica rilasciata dal GA al termine dell'Audit. In particolare, il termine entro cui presentare la proposta di risoluzione è al massimo di 10 giorni lavorativi.

RGA a seguito analisi ed accettazione delle proposte ricevute, che dovrà avvenire al massimo entro 5 giorni dalla ricezione delle proposte di risoluzione da parte dell'Organizzazione, provvede a trasmettere il modulo di NC all'Organizzazione e a SI CERT ITALY Srl.

Infine, l'Organizzazione deve attuare le attività previste, per il trattamento delle NC maggiori e relative azioni correttive per eliminare le cause che le hanno determinate, secondo le modalità e tempistiche definite e concordate con RGA al termine dell'Audit e comunicate mediante l'invio delle proposte. Il termine entro cui chiudere le NC maggiori e relative AC è al massimo di 3 mesi.

Le NC maggiori riscontrate durante l'Audit di Certificazione determinano la mancata presentazione della pratica di audit dell'Organizzazione alla Funzione Deliberante fintanto che queste non sono risolte, mentre, per quelle riscontrate in fase di Audit di Sorveglianza se, scaduto il termine di 3 mesi per la loro risoluzione, queste non sono chiuse, scatta la sospensione del Certificato per una durata massima di 6 mesi, oppure, nel caso le NC maggiori siano chiuse prima dei 6 mesi, fino al momento della loro effettiva chiusura. Trascorsi inutilmente i 6 mesi, il Certificato è revocato.

L'attività per la verifica della risoluzione (correzione) delle NC maggiori può avvenire:

- ✓ su base documentale, con invio della documentazione attestante l'avvenuto trattamento delle NC e relative azioni correttive attuate, da parte dell'Organizzazione;
- ✓ mediante apposito Audit Supplementare che è effettuato alle condizioni economiche riportate in Offerta.

Per l'attività di verifica della correzione delle NC maggiori e relative AC su base documentale, il RGA valuta la documentazione inviata dall'Organizzazione per dimostrare la completa correzione delle NC maggiori ed attuazione delle relative AC e, nel caso in cui la ritenga soddisfacente, provvede al completamento delle apposite sezioni dei documenti utilizzati per questa attività ed all'inoltro degli stessi a SI CERT ITALY srl. Nel caso in cui la documentazione per la correzione delle NC maggiori ed attuazione delle relative AC inviata dall'Organizzazione non fosse ritenuta soddisfacente, il RGA provvede alla richiesta di integrazioni

all'Organizzazione. Alla ricezione di documentazione ritenuta soddisfacente che dia piena confidenza della correzione delle NC maggiori ed attuazione delle relative AC, il RGA provvede al completamento delle apposite sezioni dei documenti utilizzati per questa attività ed all'inoltro degli stessi a SI CERT ITALY; tale attività a cura del RGA dovrà essere eseguita entro 5 giorni dalla ricezione della documentazione da parte dell'Organizzazione.

Per l'attività di verifica della correzione delle NC maggiori mediante Audit Supplementare, SI CERT ITALY srl provvede ad eseguire l'Audit supplementare secondo quanto indicato dal GA nei propri documenti e concordato con l'Organizzazione al termine dell'Audit ed alle condizioni economiche riportate nell'Offerta emessa da parte di SI CERT ITALY srl o dei suoi Business Partner; l'audit supplementare dovrà essere eseguito entro 1 mese dalla comunicazione da parte dell'Organizzazione di aver attuato le azioni precedentemente proposte per il trattamento delle NC e relative azioni correttive, comunque non oltre 4 mesi dalla data di esecuzione dell'audit; in ogni caso il termine è indicato di volta in volta da RGA nel Rapporto di Audit al momento in vigore.

NON CONFORMITÀ MINORI

Sono tutte le anomalie, riscontrate con evidenze oggettive, che scaturiscono da un mancato soddisfacimento di un requisito del DT RM Produttori parzialmente recepito nella documentazione del Sistema di Gestione dell'Organizzazione oppure parzialmente attuato che non compromette la validità della certificazione dei prodotti e che quindi non influiscono in modo significativo sulla capacità dell'Organizzazione di assicurare prodotti conformi al DT RM Produttori.

Esse non inficiano il prosieguo dell'iter di certificazione e/o il mantenimento della stessa. Tali anomalie sono tipicamente puntuali, casuali, non ripetitive e non strutturali.

Per le NC minori riscontrate durante le attività di Audit di Sorveglianza, il RGA al termine dell'Audit concorda con l'Organizzazione la tempistica e la modalità per la correzione delle stesse. L'Organizzazione deve provvedere a definire, quindi, le modalità di correzione delle NC minori e le azioni da intraprendere come azioni correttive per eliminare le cause che hanno determinato le NC minori, compilando la specifica modulistica rilasciata dal GA al termine dell'Audit. In particolare, il termine entro cui presentare la proposta di risoluzione delle stesse è al massimo di 10 giorni lavorativi.

RGA a seguito analisi ed accettazione delle proposte ricevute, che dovrà avvenire al massimo entro 5 giorni dalla ricezione delle proposte di risoluzione da parte dell'Organizzazione, provvede a trasmettere il modulo di NC all'Organizzazione e a SI CERT ITALY Srl.

Infine, l'Organizzazione deve attuare le attività previste, per il trattamento delle NC minori e relative azioni correttive per eliminare le cause che le hanno determinato, secondo le modalità e tempistiche definite e concordate con RGA al termine dell'Audit e comunicare mediante l'invio delle proposte. Il termine entro cui chiudere le NC minori e relative AC è al massimo di 3 mesi.

L'attività per la verifica della correzione delle NC minori può avvenire:

- ✓ su base documentale, tramite accettazione della proposta di risoluzione dalla parte del RGA e quindi verifica della effettiva attuazione ed efficacia durante il successivo Audit di Sorveglianza;
- ✓ mediante apposito Audit Supplementare, nel caso durante l'Audit (di Certificazione o di Sorveglianza) dovessero essere rilevate un numero elevato di NC minori, che è effettuato alle condizioni economiche riportate in Offerta.

Per l'attività di verifica della correzione delle NC minori e relative AC su base documentale, il RGA valuta le proposte di correzione inviate dall'Organizzazione e, nel caso in cui le ritenga soddisfacenti, provvede a comunicare all'Organizzazione l'esito positivo della gestione delle NC, provvede al completamento delle apposite sezioni dei documenti utilizzati per questa attività ed all'inoltro delle stesse a SI CERT ITALY srl. Nel caso in cui le proposte di correzione inviate dall'Organizzazione non fossero ritenute soddisfacenti, il RGA provvede alla richiesta di integrazioni all'Organizzazione. Alla ricezione di proposte ritenute soddisfacenti, il RGA provvede a comunicare all'Organizzazione l'esito positivo della gestione delle NC, al completamento delle apposite sezioni dei documenti utilizzati per questa attività ed all'inoltro delle stesse a SI CERT ITALY; tale attività a cura del RGA

dovrà essere eseguita entro 5 giorni dalla ricezione delle proposte da parte dell'Organizzazione.

Durante il successivo Audit di Sorveglianza, il GA provvede a verificare l'effettiva chiusura delle NC minori. Nel caso queste non siano state trattate o chiuse efficacemente, sono rilanciate aumentandole di peso (NC maggiore), mentre nel caso in cui siano parzialmente chiuse o non efficacemente chiuse, sono rilanciate con lo stesso peso.

Per l'attività di verifica della correzione delle NC minori mediante audit supplementare, SI CERT ITALY srl provvede ad eseguire l'Audit supplementare secondo quanto indicato dal GA nei propri documenti e concordato con l'Organizzazione al termine dell'Audit ed alle condizioni economiche riportate nell'offerta emessa da parte di SI CERT ITALY srl o dei suoi Business Partner; l'audit supplementare dovrà essere eseguito entro 1 mese dalla comunicazione da parte dell'Organizzazione di aver attuato le azioni precedentemente proposte per il trattamento delle NC e relative azioni correttive, comunque non oltre 4 mesi dalla data di esecuzione dell'audit; in ogni caso il termine è indicato di volta in volta da RGA nel Rapporto di Audit al momento in vigore.

RACCOMANDAZIONI

Sono i rilievi che non possono essere considerati non conformità, ma che possono dare un apporto migliorativo al Sistema di Gestione dell'Organizzazione e alla sua capacità di soddisfare in modo efficace ed efficiente i requisiti del DT RM Produttori.

L'Organizzazione non ha l'obbligo di recepire le raccomandazioni formulate dal GA, ma deve dare evidenza, tramite un riesame delle stesse in forma documentata ed entro breve termine dalla fine dell'Audit (massimo 1 mese), di averle analizzate. Nel caso in cui non dovesse ritenere necessario recepire le raccomandazioni, l'Organizzazione, nella registrazione del riesame delle stesse, deve spiegare i motivi di tale decisione. Durante il successivo Audit di Sorveglianza e/o Rinnovo, il GA provvede a verificare l'effettiva analisi delle raccomandazioni. Per quelle raccomandazioni che l'Organizzazione ha recepito, il GA verifica l'effettiva applicazione della decisione intrapresa. Nel caso in cui questa non sia stata applicata o chiusa, la raccomandazione è rilanciata aumentandola di peso in non conformità minore. Nel caso in cui sia parzialmente applicata e/o chiusa la relativa raccomandazione è rilanciata con lo stesso peso.

CONCESSIONE E VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

SI CERT emette il certificato alle Organizzazioni che sono state sottoposte ad Audit di Certificazione e di cui ha la certezza che i prodotti oggetto di certificazione ReMade® siano conformi al DT RM Produttori. Tale certificato è riferito al/i sito/i di produzione e ai prodotti e/o alle famiglie di prodotti oggetto di positiva valutazione per i quali attesta la verifica del contenuto di riciclato e/o sottoprodotto con assegnazione della relativa classe di appartenenza.

A tale riguardo si precisa che sono previste 4 diverse classi di appartenenza:

- **Classe A+**, per i prodotti realizzati con una percentuale uguale o maggiore del 90% di materiale/i riciclati rispetto al peso complessivo del prodotto;
- **Classe A**, per i prodotti realizzati con una percentuale uguale o maggiore del 60% e fino al 90% di materiale/i riciclati rispetto al peso complessivo del prodotto;
- **Classe B**, per i prodotti realizzati con una percentuale uguale o maggiore del 30% e fino al 60% di materiale/i riciclati rispetto al peso complessivo del prodotto;
- **Classe C**, per i prodotti realizzati con una percentuale inferiore al 30% di materiale/i riciclati rispetto al peso complessivo del prodotto.

Il certificato è emesso in formato elettronico ed inviato all'Organizzazione a mezzo e-mail all'indirizzo PEC ed all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'Organizzazione stessa.

Nel caso l'Organizzazione sia interessata ad inserire il proprio Logo sul certificato, deve comunicarlo esplicitamente a SI CERT a cui deve inviare il file del Logo in formato png, oppure jpeg oppure tiff. SI CERT addebita i costi aggiuntivi come previsti dal

Tariffario. L'invio del logo autorizza SI CERT all'inserimento dello stesso nel sito web. Se l'organizzazione non vuole autorizzare SI CERT all'utilizzo del logo sul proprio sito web, può negare il consenso mediante richiesta scritta.

Qualora l'Organizzazione sia interessata a ricevere il certificato in formato cartaceo, deve comunicarlo esplicitamente a SI CERT, che addebita i costi aggiuntivi come previsti dal Tariffario.

Qualora l'Organizzazione sia interessata a ricevere il certificato in altre lingue (diverse da Italiano e Inglese), deve comunicarlo esplicitamente, con indicazione dello scopo di certificazione trascritto nella lingua prescelta, a SI CERT, che addebita i costi aggiuntivi come previsti dal Tariffario.

La concessione della certificazione segue l'iter sotto riportato:

- 1) Attività di Audit di Certificazione (verifica documentale e audit in campo) e proposta di certificazione;
- 2) Analisi della documentazione di Audit e riesame tecnico da parte della Direzione Tecnica di SI CERT prima della presentazione alla Funzione Deliberante (ad esempio: Check list, Rapporti di Audit, eventuali riserve, attività di chiusura Audit);
- 3) Decisione per il rilascio della certificazione da parte della Funzione Deliberante sotto l'esclusiva responsabilità di SI CERT.

La Funzione Deliberante analizza i fascicoli inviati per la certificazione, riesamina la documentazione di Audit e l'eventuale documentazione a corredo e decide sulla certificabilità o meno dell'Organizzazione e quindi per l'emissione o meno del relativo certificato.

Il fascicolo inerente alla certificazione ReMade® dei prodotti dell'Organizzazione non è sottoposto ad analisi della Funzione Deliberante finché:

- a) non sono eliminate/corrette le eventuali non conformità maggiori rilevate;
- b) per tutte le non conformità minori rilevate non sono accettate le proposte di risoluzione inviate dall'Organizzazione: quindi, fino al ricevimento della proposta di risoluzione delle non conformità minori (trattamento delle non conformità minori ed eventuali azioni correttive per eliminarne le cause) ed alla successiva analisi da parte del RGA e dell'accettazione da parte della Direzione Tecnica di SI CERT o suo incaricato.

Le attività di cui ai punti a) e b) sono svolte secondo quanto riportato nel paragrafo 5.6.

La Funzione Deliberante, analizzata la documentazione fornitagli, prende la decisione in merito alla certificazione ReMade® dei prodotti dell'Organizzazione.

SI CERT dà comunicazione formale delle decisioni prese dalla Funzione Deliberante all'Organizzazione che ha richiesto la certificazione ai sensi DT RM Produttori. Nel caso non sia concorde con la decisione presa dalla Funzione Deliberante, l'Organizzazione può fare ricorso secondo le modalità riportate nel paragrafo 10.

Alla chiusura positiva dell'attività di certificazione (parere favorevole da parte della Funzione Deliberante), SI CERT provvede a:

- preparare ed emettere il certificato,
- inviare il certificato all'Organizzazione, **solo dopo la ricezione dell'avvenuto pagamento di quanto spettante a compenso delle attività effettuate da parte di SI CERT ITALY, secondo quanto stabilito dai documenti contrattuali.**

La certificazione ha validità triennale a partire dalla data di emissione del certificato (data di certificazione e/o rinnovo); allo scadere del triennio si provvede ad effettuare l'Audit di Rinnovo e quindi alla riemissione del certificato.

Tra l'Audit di Certificazione e quello di Rinnovo sono previsti gli Audit di Sorveglianza che, se non sussistono particolari problematiche di attuazione del Sistema, hanno cadenza annuale (la frequenza della cadenza è confermata nel Rapporto di Audit). In caso contrario è comunicato formalmente all'Organizzazione la cadenza delle stesse.

In accordo al requisito 6 del DT RM Produttori, l'Audit di Sorveglianza ha durata pari a quella comunicata in fase di offerta e/o nelle comunicazioni successive, salvo variazioni collegate alla numerosità delle famiglie di prodotti e/o di prodotti da campionare e/o a variazioni circa i siti di produzione e/o di Subappaltatori coinvolti.

In seguito all'emissione della certificazione ReMade®, il nominativo dell'Organizzazione e dei prodotti oggetto di certificazione è inserito nel Registro delle Organizzazioni Certificate ReMade®. La consultazione di tale registro è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

La validità di una certificazione è subordinata al rispetto dei contenuti del presente Regolamento, ed in particolare delle condizioni economiche (vedi paragrafo 6) e dell'esecuzione degli Audit di Sorveglianza previsti.

Al fine di dare evidenza dello stato di validità o meno di un certificato e del rispetto dei contenuti del presente Regolamento, sul certificato sono indicate:

- 1) **La data di prima emissione del certificato:** questa data è relativa alla prima emissione del certificato corrispondente alla pertinente decisione di certificazione; in caso di subentro ad una certificazione in corso di validità per la quale è stato possibile effettuare tale subentro, corrisponde alla data del certificato emesso dal precedente Organismo di Certificazione.
- 2) **La data di emissione corrente:** questa data è relativa ad ogni variazione intervenuta rispetto alla certificazione iniziale, per esempio per variazione delle sedi e/o degli indirizzi e/o dei prodotti certificati e quindi per modifiche del campo di applicazione della certificazione per effetto di estensione o riduzione dello stesso, ecc. (...);
- 3) **La data di scadenza del certificato (ciclo):** questa data indica la scadenza del ciclo contrattuale del certificato che, secondo quando previsto dai requisiti a cui un Organismo di Certificazione deve rispondere, ha una durata di 3 anni meno un giorno dalla data di prima emissione o emissione per rinnovo del certificato.

(...)

Si precisa che la non effettuazione dell'Audit di Sorveglianza o Supplementari entro la data prevista, per contingenze dell'Organizzazione non comunicate a SI CERT al fine di concordare i successivi step da seguire, determina l'immediata sospensione della certificazione e l'attivazione della procedura legale per il recupero del credito vantato.

Allo stesso modo, si precisa che la non effettuazione dell'Audit di Rinnovo entro (...) data di scadenza ciclo, come sopra riportato, per contingenze dell'Organizzazione non comunicate a SI CERT al fine di concordare i successivi step da seguire, determina l'immediata revoca della certificazione e l'attivazione della procedura legale per il recupero del credito vantato.

RINUNCIA, SOSPENSIONE, RIDUZIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione può rinunciare alla certificazione ReMade® dei propri prodotti dandone comunicazione scritta a SI CERT. Analogamente se lo ritiene necessario, l'Organizzazione può far richiesta di sospensione.

La richiesta di rinuncia o sospensione deve essere firmata dal Legale Rappresentante dell'Organizzazione. In assenza di comunicazione ufficiale a firma del Legale Rappresentante (ad esempio ricezione di una semplice comunicazione telefonica o comunicazione e-mail), SI CERT provvede all'invio di una prima comunicazione a mezzo raccomandata o PEC per richiedere conferma della decisione da parte dell'Organizzazione, specificando che non ricevendo entro 15 giorni comunicazioni a riguardo, comunque, SI CERT invia una successiva comunicazione a mezzo raccomandata o PEC per la revoca del certificato.

Tali richieste sono riesaminate da SI CERT e le decisioni in merito tempestivamente comunicate all'Organizzazione per le azioni del caso nel rispetto del presente Regolamento e delle prescrizioni di ACCREDIA (OdA).

In particolare, in caso di richiesta di sospensione, SI CERT provvede a comunicare che la durata massima della so-

sospensione è pari a 6 mesi; superato tale termine, il certificato è revocato e occorre ripetere l'Audit di Certificazione per la relativa riattivazione.

L'Organizzazione può, nel caso lo ritenga opportuno, fare richiesta di riduzione della certificazione ReMade® dandone comunicazione scritta a SI CERT con timbro e firma del Legale Rappresentante dell'Organizzazione. In tal caso, SI CERT provvede alla emissione di un nuovo certificato riportante il nuovo campo di applicazione della certificazione ReMade® con indicazione dei prodotti oggetto di certificazione e la data di emissione corrente, mantenendo inalterata quella di scadenza.

Per contro, qualora si manifesti una non conformità rispetto ai requisiti di certificazione tale da essere fonte di inaffidabilità in merito alle dichiarazioni sul prodotto certificato, sia come risultato della sorveglianza o per un altro motivo, ove la stessa non sia stata gestita dall'Organizzazione come concordato, SI CERT, può decidere, specificandone i motivi attraverso debita comunicazione formale all'Organizzazione tramite lettera raccomandata A.R. oppure PEC, per la:

- continuazione della certificazione sotto attività di sorveglianza incrementata;
- riduzione del campo di applicazione della certificazione per eliminare quei prodotti e/o quelle famiglie di prodotti non conformi ai requisiti del capitolo 4.3 del DT RM Produttori;
- sospensione della certificazione, con indicazione delle azioni necessarie per porre fine alla sospensione e ripristinare la certificazione;
- revoca.

Alle citate condizioni di non conformità, si possono aggiungere la non osservanza degli impegni contrattuali, il non rispetto del presente Regolamento, il non corretto utilizzo dell'etichetta ReMade® sui prodotti certificati e l'uso del marchio ReMade® per la loro promozione di prodotti certificati ReMade® e dello status di Organizzazione certificata ReMade®, l'uso del Marchio SI CERT e di ACCREDIA in accordo al Regolamento allo scopo predisposto, od anche quando SI CERT venga a conoscenza di mancanze dell'Organizzazione che inficino la concessione della certificazione stessa.

La sospensione, la rinuncia o la revoca della certificazione hanno effetto dalla data indicata nell'apposita comunicazione (generalmente la data di ricezione della comunicazione come riportata sulla cartolina di ritorno della raccomandata oppure della PEC).

In caso di sospensione del certificato, l'Organizzazione si impegna ad astenersi dal pubblicizzare ulteriormente la propria certificazione od utilizzarla ingannevolmente.

Nel caso di rinuncia o revoca della certificazione, l'Organizzazione deve:

- riconsegnare l'originale del certificato e delle etichette ReMade®;
- non utilizzare eventuali copie o riproduzioni;
- non immettere sul mercato prodotti con etichetta ReMade® laddove già realizzati e giacenti in magazzino; se possibile SI CERT, consultandosi con l'Associazione ReMade®, accorda un'autorizzazione temporanea per consentire lo smaltimento di tali prodotti;
- non utilizzare in alcun modo l'etichetta ReMade® sui prodotti o sull'imballo o sui documenti di vendita e il marchio ReMade® per la promozione di prodotti certificati ReMade® e lo status di Organizzazione certificata ReMade®, il Marchio SI CERT e di ACCREDIA;
- eliminare dalla propria documentazione (per esempio carta intestata, depliant, siti web, gadget, etc) e da eventuali mezzi, veicoli o immobili ogni riferimento della certificazione;

Tutte le variazioni che riguardano il campo di applicazione della certificazione ReMade® oppure il relativo stato di validità **sono rese pubbliche da SI CERT con l'aggiornamento del Registro Organizzazioni Certificate**: nel caso di riduzione dello scopo

o di sospensione della certificazione con **apposizione di un'indicazione nell'apposita sezione note dello stato del certificato in tale Registro, mentre in caso di revoca con la cancellazione del nominativo dell'Organizzazione dal tale Registro.**

In aggiunta, SI CERT mette in atto tutte le azioni che ritiene appropriate per comunicare efficacemente all'Associazione ReMade®, al Pubblico e al Mercato lo stato della certificazione dell'Organizzazione, attraverso la modifica dei documenti ufficiali di certificazione, la correttezza delle informazioni pubbliche, le limitazioni e/o autorizzazione all'utilizzo del Marchio SI CERT.

Laddove ritenuto necessario, SI CERT provvede a dare informazione scritta dei passi intrapresi ad eventuali Autorità di Controllo o Vigilanza.

GESTIONE DI EVENTI O CIRCOSTANZE STRAORDINARIE PER LA CERTIFICAZIONE

Poiché è possibile che accadano eventi straordinari o circostanze al di fuori del controllo dell'Organizzazione che possono avere ripercussioni sulle attività previste per il mantenimento o il rinnovo della certificazione all'Associazione ReMade®, SI CERT ha stabilito delle modalità specifiche che, partendo da un'adeguata valutazione della situazione, hanno l'obiettivo di porre in essere azioni appropriate in risposta a tali eventi per gestire e tenere sotto controllo gli impatti conseguenti.

Atteso che per evento o circostanza straordinaria al di fuori del controllo dell'Organizzazione, è da intendersi qualcosa comunemente indicata come "forza maggiore" (ad esempio: guerre, scioperi, sommosse, instabilità politica, tensione geopolitica, terrorismo, criminalità, pandemia, inondazioni, terremoto, hacking informatico dannoso, altri disastri naturali o prodotti dall'uomo), che può impedire la "normale" effettuazione degli Audit già pianificati, come quello di sorveglianza o di rinnovo, in queste circostanze SI CERT effettua una valutazione dei rischi circa l'opportunità di proseguire con la certificazione e stabilire le pertinenti misure da adottare.

Pertanto, la Direzione Tecnica ed il Responsabile di Schema ReMade® provvedono ad effettuare un'adeguata valutazione della situazione dell'Organizzazione e quella che si prevede nell'immediato futuro in conseguenza della natura dell'evento straordinario, al fine di stabilire metodi alternativi a breve termine da attuare per valutare se il mantenimento della certificazione ReMade® da parte dell'Organizzazione sia efficace.

A tale riguardo, nella valutazione dei rischi, a seconda dei casi, gli elementi presi in considerazione sono i seguenti:

- se l'Organizzazione ha condotto una valutazione degli impatti dell'evento straordinario e quali sono le risultanze di tale valutazione, le azioni stabilite ed attuate ed in che misura ciò ha influenzato la sua capacità di tenere sotto controllo le percentuali di materiale di riciclo e/o sottoprodotti utilizzate nel processo di produzione dei prodotti oggetto di certificazione ReMade®, la relativa dichiarazione, il bilancio di massa e il piano di rintracciabilità, i processi affidati in outsourcing e i pertinenti Subappaltatori;
- se l'evento straordinario richiede un piano di ripristino dall'emergenza o un piano di risposta all'emergenza e come l'Organizzazione certificata ha predisposto ed implementato tale piano e se risulta efficace;
- se l'evento straordinario ha interessato i siti produttivi e/o i prodotti inseriti nel campo di applicazione della certificazione ReMade®, ed in che misura e quali sono le tempistiche previste dall'Organizzazione per il loro ripristino, anche in regime di ridotta capacità produttiva, e quindi se e quando l'Organizzazione sarà in grado di funzionare "normalmente" potendo attuare i processi operativi e realizzare i prodotti inseriti all'interno del campo di applicazione della certificazione ReMade®, tenendo conto dell'esigenza di eseguire l'Audit già precedentemente pianificato;
- se l'Organizzazione dispone siti di produzione alternativi da inserire nel certificato e quindi da sottoporre ad attività di Audit, dovendo definire i relativi tempi aggiuntivi in relazione alle tempistiche già precedentemente calcolate per il tipo di Audit da effettuare;
- se l'Organizzazione dispone di Subappaltatori a cui affidare la realizzazione dei processi dei prodotti oggetto di certificazione ReMade® e come gli stessi sono tenuti sotto controllo dall'Organizzazione stessa.

Se il rischio di proseguire con la certificazione è ritenuto accettabile, sulla base delle informazioni raccolte, SI CERT ITALY adotta metodi alternativi di valutazione a breve termine per verificare la capacità dell'Organizzazione di mantenere la certificazione ReMade® dei propri prodotti certificati. In tal caso, SI CERT richiede all'Organizzazione l'inoltro almeno della seguente documentazione/files relativa/i a:

- evidenze sui lotti di produzione dei prodotti certificati e relativo bilancio di massa e piano di rintracciabilità, prima dell'evento straordinario;
- evidenze di reclami, gestione delle non conformità ed azioni correttive,
- evidenze di formazione (laddove prevista per cogenza),
- evidenze di audit interni, esami della direzione, ecc.

Tale documentazione/files è/sono esaminata/i dal GA incaricato per stabilire l'opportunità di mantenere/confermare la certificazione rilasciata. A termine delle attività di analisi e valutazione della documentazione/files fornita/i dall'Organizzazione, il GA provvede all'eliminazione della/gli stessa/i.

Allo scopo SI CERT cura di interagire in maniera proattiva con l'Organizzazione, in modo da concordare:

- le azioni da attuare per proseguire con la certificazione, determinando il tempo massimo entro il quale è possibile procedere alla realizzazione dell'Audit previsto con modalità alternative, ed oltre il quale si procede alla sospensione o alla revoca della certificazione;
- i criteri per riattivare o riprendere la normale attività di sorveglianza in accordo alla programmazione allo scopo stabilita per il periodo di validità e durata della certificazione, compreso modalità e tempi di qualsiasi attività e valutazione di reintegrazione;
- le possibili modifiche al programma di sorveglianza dell'Organizzazione, valutandole caso per caso in conformità al presente Regolamento;
- il ripristino delle attività di sorveglianza/rinnovo secondo la programmazione prevista non appena sia ristabilito l'accesso ai siti interessati.

SI CERT ITALY si impegna affinché le deviazioni, anche temporanee, dai requisiti di accreditamento, dalle proprie procedure e dai requisiti del presente Regolamento, siano documentate, giustificate e concordate anche con ACCREDIA, nonché con l'Associazione certificazione ReMade® per il relativo riconoscimento.

Qualora SI CERT non riuscisse a comunicare/interfacciarsi con l'Organizzazione utilizzando i riferimenti in suo possesso (recapiti telefonici, indirizzo e.mail, ecc.), è attivato il processo di sospensione o ritiro della certificazione.

In particolare, nell'adozione di metodi alternativi di valutazione a breve termine, SI CERT ITALY prende in considerazione le seguenti limitazioni.

Primo Audit di Sorveglianza

Come previsto al paragrafo 5.5.2, il primo Audit di Sorveglianza dopo la certificazione iniziale deve essere effettuato entro 12 mesi dalla data decisione della certificazione. Tuttavia, in condizioni di eventi o circostanze straordinarie e laddove siano state raccolte prove sufficienti al riguardo, tenendo conto di quanto sopra riportato, se la valutazione della documentazione/files fornita/i dall'Organizzazione garantisce l'efficacia del controllo della produzione dei prodotti inseriti nel campo di applicazione della certificazione ReMade® in accordo al requisito 4.3 del DT RM Produttori e del Sistema Organizzativo in accordo al requisito 4.2 del DT RM Produttori, SI CERT prevede la possibilità di rinviare tale primo Audit di Sorveglianza per un periodo normalmente non superiore a 6 mesi, ovvero 18 mesi dalla data di certificazione iniziale. Per contro, laddove non vi siano garanzie a riguardo su tale efficacia, SI CERT provvede alla sospensione della certificazione oppure alla riduzione del campo di applicazione, elimi-

nando quei prodotti che hanno subito impatti significati conseguenti alle circostanze straordinarie.

Audit di Sorveglianza successivi

A seconda degli eventi o circostanze straordinarie, SI CERT valuta la possibilità di effettuare modifiche sui termini/date dei successivi Audit di Sorveglianza, registrando le motivazioni alla base di tale variazione. In particolare, laddove l'evento o circostanza straordinaria costringe l'Organizzazione a chiudere completamente il/i proprio/i sito/i o ad interrompere completamente processi ed attività con i quali realizza i prodotti inseriti nel campo di applicazione della certificazione ReMade® per un periodo di tempo inferiore ai 6 mesi, SI CERT rinvia l'Audit di Sorveglianza già programmato per il quale era prevista l'esecuzione durante tale periodo fino a quando l'Organizzazione non riprende la propria operatività. In tal caso l'Organizzazione si impegna ad informare SI CERT ITALY non appena la propria operatività è ripresa, in modo che SI CERT possa condurre l'Audit tempestivamente.

Audit di Rinnovo della certificazione

Come previsto al paragrafo 5.5.3, SI CERT effettua l'Audit di Rinnovo della certificazione con tempistiche tali che l'intero processo per la decisione di rinnovo della certificazione si completi prima della scadenza della certificazione stessa. Tuttavia, in condizioni di eventi o circostanze straordinarie e laddove siano state raccolte prove sufficienti al riguardo, tenendo conto di quanto sopra riportato, se la valutazione della documentazione/files fornita/i dall'Organizzazione garantisce l'efficacia del controllo della produzione dei prodotti inseriti nel campo di applicazione della certificazione ReMade® in accordo al requisito 4.3 del DT RM Produttori e del Sistema Organizzativo in accordo al requisito 4.2 del DT RM Produttori, SI CERT prevede la possibilità di rinviare tale Audit di Rinnovo ed estendere la validità della certificazione per un periodo non superiore i 6 mesi oltre la data di scadenza originale. In tal caso, il rinnovo della certificazione deve essere effettuato entro il tempo di proroga, caso contrario, l'Organizzazione dovrà effettuare un nuovo Audit Iniziale. La scadenza della certificazione rinnovata a seguito di un nuovo Audit iniziale fa riferimento al ciclo di ricertificazione originale.

Si precisa infine che tutte le deviazioni o modifiche sostanziali al programma di certificazione stabilito, sono debitamente documentate, motivate e giustificate da SI CERT e messe a disposizione di ACCREDIA e dell'Associazione ReMade®.

6. CONDIZIONI CONTRATTUALI

REQUISITI CONTRATTUALI

I requisiti contrattuali da sottoscrivere tra SI CERT e l'Organizzazione richiedente i servizi di certificazione oggetto del presente Regolamento, per consentire la realizzazione dei servizi stessi, sono quelli di natura tecnica, amministrativa e generale e quelli di natura prettamente economica in termini di costo che l'Organizzazione deve sostenere per la fruizione di tali servizi.

I requisiti di natura tecnica, amministrativa e generale sono riportati nel presente Regolamento, mentre quelli di natura economica sono riportati nell'offerta economica allo scopo predisposta da SI CERT. Nel caso in cui l'offerta fosse emessa da un Business Partner, SI CERT provvede ad emettere il proprio contratto che invia all'Organizzazione, in cui è presente esplicito riferimento all'offerta del Business Partner.

Ai fini dell'accettazione del presente Regolamento è necessario che il Legale Rappresentante dell'Organizzazione firmi l'apposita parte prevista sull'offerta economica e, nel caso di offerta emessa dal Business Partner, sul contratto, anche mediante l'utilizzo della propria firma elettronica.

L'offerta economica contiene quindi la valorizzazione economica delle attività che SI CERT eroga a fronte della richiesta dell'Organizzazione nel triennio di validità della certificazione. Valorizzazione economica effettuata sulla base del Tariffario in termini di tipo di attività e di relativa durata temporale in base alle informazioni fornite dall'Organizzazione stessa.

Per la definizione delle tempistiche necessarie per la formulazione dell'offerta, si rimanda a quanto stabilito al precedente para-

grafo 5.1.

La durata temporale degli audit riportata nell'offerta economica per il triennio di validità della certificazione e quindi le condizioni economiche dell'offerta stessa sono da considerarsi valide unicamente nel caso in cui durante il triennio di certificazione le caratteristiche dell'Organizzazione e i prodotti/famiglie di prodotto certificati rimangano invariate rispetto a quelle dichiarate alla stipula del rapporto contrattuale, tali cioè da non rendere necessaria la modifica di tale durata temporale. Pertanto, nel caso in cui dalle informazioni fornite dall'Organizzazione e riportate sui modelli aggiornamento dati o direttamente desunte nel corso dell'Audit, si dovessero riscontrare scostamenti da quanto indicato dall'Organizzazione rispetto alla realtà della stessa, o condizioni tali da dover modificare la durata temporale delle attività di Audit, SI CERT procede alla modifica dell'offerta economica, e quindi delle condizioni economiche, e alla modifica della pianificazione stessa delle attività di Audit dandone comunicazione all'Organizzazione. In tali casi SI CERT o i suoi Business Partner comunicano le variazioni di costo in accordo a quanto previsto dal Tariffario con l'emissione di una specifica offerta. Nel caso in cui l'offerta fosse emessa da un Business Partner, SI CERT provvede ad emettere il proprio contratto che invia all'Organizzazione, in cui è presente esplicito riferimento all'offerta del Business Partner. L'Organizzazione può sottoscrivere tali documenti anche mediante l'utilizzo della firma elettronica del Legale Rappresentante.

Nel caso, l'Organizzazione ritenga di non accettare le variazioni economiche inviate da SI CERT o dai suoi Business Partner, SI CERT, non potendo effettuare le attività previste per la conferma della validità della certificazione, provvede ad attivare l'iter per la revoca della certificazione dell'Organizzazione.

Le condizioni economiche sono ritenute tacitamente confermate anche per i successivi trienni di validità della certificazione, fatto salvo le menzionate variazioni alle caratteristiche dell'Organizzazione e ai prodotti/famiglie di prodotto certificati e quelle previste ogni anno sulla base del tasso medio di inflazione ISTAT relativo all'anno precedente. Pertanto, allo scadere del triennio di validità della certificazione, in assenza delle succitate variazioni adeguatamente documentate, nessuna ulteriore offerta economica è sottoposta all'accettazione dell'Organizzazione, rimanendo valide le condizioni economiche dell'offerta sottoscritta.

Si precisa inoltre, che l'offerta economica valorizza le attività di Audit che rientrano nella normale attività di audit finalizzata al rilascio e al mantenimento della certificazione e quindi l'Audit di Certificazione, gli Audit di Sorveglianza e l'Audit di Rinnovo e pertanto laddove SI CERT, fornendone le motivate giustificazioni, dovesse ritenere necessario effettuare ulteriori Audit, quindi fuori dall'offerta economica sottoscritta, gli stessi sono fatturati in accordo al Tariffario.

Relativamente alle variazioni delle condizioni contrattuali contenute nel presente Regolamento, qualora attengono a requisiti normativi, regolamentari, di legge o a disposizioni cogenti in genere, si precisa che le eventuali modifiche/aggiornamenti del Regolamento, sono da intendersi come modifiche unilaterali (vedi § 7. Requisiti ed impegni dell'organizzazione). Inoltre, laddove le modifiche al presente regolamento dovessero comportare adeguamenti al Sistema di Gestione dell'Organizzazione, SI CERT, in relazione alla natura delle modifiche stesse, indica la durata del relativo periodo di transizione entro il quale l'Organizzazione deve conformarsi. Conseguente, SI CERT provvede a comunicare la circostanza all'Organizzazione precisando che, laddove previsto, il mancato adeguamento entro il termine ultimo del periodo di transizione allo scopo stabilito, non consentendo a SI CERT di effettuare le attività previste per la conferma della validità della certificazione rilasciata, determina, secondo le modalità riportate al paragrafo 5.8, la relativa sospensione o revoca. Nello specifico, tale comunicazione avviene a mezzo PEC con la formula del silenzio assenso.

L'invio da parte dell'Organizzazione richiedente la certificazione dell'offerta economica ricevuta, che costituisce la domanda di certificazione, debitamente firmata dal Legale Rappresentante, unitamente all'eventuale contratto nel caso in cui l'offerta fosse emessa da un Business Partner, con allegata la documentazione richiesta, fornisce evidenza dell'avvenuta accettazione dell'offerta stessa e delle condizioni contrattuali stabilite. L'Organizzazione può sottoscrivere i succitati documenti anche me-

dianete l'utilizzo della firma elettronica del Legale Rappresentante.

PAGAMENTI

I pagamenti dei corrispettivi riportati in offerta/contratto devono essere eseguiti secondo le modalità di seguito riportate:

- 1) Acconto pari al 30% del costo totale dell'Audit di Certificazione alla accettazione dell'offerta economica;
- 2) Saldo per l'Attività di Certificazione entro la data prevista per tale Audit (saldo pari al 70% costo totale dell'Audit di Certificazione)
- 3) Saldo Primo Audit di Sorveglianza entro la data prevista per la sua effettuazione;
- 4) Saldo Secondo Audit di Sorveglianza entro la data prevista per la sua effettuazione;
- 5) Saldo Audit di Rinnovo entro la data prevista per la sua effettuazione.

Ai costi previsti nell'offerta in corrispondenza delle attività di Audit in campo, sono da aggiungere i costi di trasferta del Personale SI CERT nell'espletamento delle attività assegnate. Sono conteggiati solo il costo del Personale che all'interno dei Gruppi di Audit hanno un ruolo operativo e di responsabilità: eventuali Osservatori, indipendentemente da loro ruolo specifico, non contribuiscono né nel conteggio del tempo di audit, né nei costi di trasferta.

I costi di trasferta sono così conteggiati:

- utilizzo di autovettura: 0,52€/km, pedaggi esclusi ad esibizione dei giustificativi di spesa;
- treno, taxi, aereo, nave, vitto, alloggio, parcheggio, al costo ad esibizione dei giustificativi di spesa.

SI CERT fa pervenire all'Organizzazione specifico avviso di pagamento e successivamente a seguito del pagamento del corrispettivo da parte dell'Organizzazione, SI CERT provvede ad inviare all'indirizzo e-mail indicato in anagrafica dall'Organizzazione, la copia di cortesia della fattura di pagamento in formato elettronico.

Tutti i pagamenti indipendentemente dalle modalità operative utilizzate (bonifico bancario, assegno, RID, ecc,) devono essere tali che SI CERT disponga della somma stabilita entro i tempi previsti per l'effettuazione delle corrispondenti attività. In caso di mancata evidenza dell'avvenuta disponibilità, SI CERT non dà seguito alle attività di Audit previste, riservandosi la facoltà di fatturare le spese già sostenute per organizzare le attività.

Modalità diverse da quelle menzionate, sono di volta in volta valutate e il mancato rispetto degli accordi intercorsi, porta alla sospensione della validità del certificato. Ad esempio, la mancata copertura di un assegno al momento dell'incasso e se alla successiva rinegoziazione lo stesso risulta impagato, SI CERT provvede alla sospensione del certificato fino al saldo di quanto dovuto. **Nel caso in cui il pagamento non avvenga nei termini stabiliti, SI CERT si riserva di addebitare gli interessi commerciali.**

Pertanto, l'Organizzazione prende atto ed espressamente accetta che l'integrale pagamento dei corrispettivi dovuti a SI CERT per la prestazione dei servizi oggetto del rapporto contrattuale, debba essere perfezionato anteriormente all'inizio delle fasi propedeutiche alla certificazione/mantenimento della certificazione.

A seguito del mancato pagamento l'Organizzazione riceve a mezzo mail e PEC avvisi di sollecito pagamento e decorsi invano i termini di legge, SI CERT ITALY provvede ad agire nelle sedi competenti per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendo, con aggravio di spese a carico dell'Organizzazione.

Nel caso in cui l'Organizzazione dovesse omettere il pagamento dei corrispettivi dovuti a SI CERT alla relativa data di pagamento:

- SI CERT ha il diritto di sospendere la prestazione dei servizi e di esercitare ogni altro diritto ai sensi della legge applicabile;
- l'Organizzazione non può utilizzare, neanche in parte, alcuna certificazione o rapporti, prodotta da SI CERT, né vi può fare

affidamento sino all'integrale pagamento dei corrispettivi dovuti, degli interessi di mora per ritardato pagamento e di ogni altra spesa a cui SI CERT abbia il diritto al pagamento in conseguenza di tale inadempimento o ritardato pagamento.

SI precisa che la non effettuazione dell'Audit di Sorveglianza, Rinnovo o Supplementari per contingenze dell'Organizzazione non comunicate a SI CERT per concordare i successivi step da seguire, è causa di immediata sospensione della certificazione e di attivazione della procedura legale per il recupero del credito vantato.

Si precisa inoltre che l'Organizzazione è tenuta a rispettare la data dell'attività di verifica già concordata e confermata. Qualora la stessa ne richieda lo spostamento entro 10 giorni lavorativi dalla data confermata, SI CERT si riserva la facoltà di fatturare le spese già sostenute per organizzare le attività.

Il contratto ha durata triennale in coincidenza del triennio di validità della certificazione (certificazione/rinnovo al rinnovo successivo) e si rinnova tacitamente per il triennio successivo alle medesime condizioni, fatto salvo le variazioni sopra riportate. Difatti, l'offerta economica e la durata temporale degli Audit indicati, sono da considerarsi validi unicamente nel caso in cui durante il triennio di certificazione le caratteristiche dell'Organizzazione rimangano invariate rispetto a quelle dichiarate alla stipula del contratto (sedi, siti di produzione, prodotti e/o famiglie di prodotti, Subappaltatori, campo di applicazione della certificazione, ecc.). In caso di variazioni, si procede secondo quanto sopra riportato nel presente paragrafo. Il contratto si intende rinnovato alle medesime condizioni se una delle parti non comunica all'altra la relativa disdetta entro 90 giorni dalla scadenza a mezzo di raccomandata o atto equipollente.

Nel caso in cui l'Organizzazione volesse recedere dal contratto prima della fine del triennio di certificazione, SI CERT si riserva la facoltà di addebitare una penale del 50% degli importi relativi alle attività ancora da erogare. Tale penale è applicata anche in caso di tardiva disdetta del contratto.

7. REQUISITI ED IMPEGNI DELL'ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione che richiede la certificazione ReMade® deve aver implementato e attuato al proprio interno un Sistema di Gestione ed il controllo del processo di produzione dei prodotti che intende certificare in accordo ai requisiti 4.2 e 4.3 del DT RM Produttori, predisponendo e tenendo aggiornate tutte le registrazioni allo scopo previste e tali da assicurare la sua affidabilità in merito alle dichiarazioni sul/i prodotto/i da certificare.

L'Organizzazione si impegna ad applicare quanto previsto dal presente Regolamento e a fornire a SI CERT tutte le informazioni su eventuali modifiche ai prodotti certificati, ai siti di produzione, ai Subappaltatori, al Sistema posto in essere oppure all'Organizzazione stessa; tra queste si individuano a titolo di esempio:

- aspetti legali, commerciali, organizzativi o relativi alla Proprietà;
- organizzazione e direzione (per esempio Dirigenti con ruoli chiave, Personale con potere decisionale o Personale tecnico);
- indirizzi di contatto, sedi e numero siti presso i quali l'Organizzazione realizza i prodotti oggetto di certificazione;
- modifiche significative del Sistema di Gestione conforme al DT RM Produttori, dei processi produzione dei prodotti certificati e dei prodotti stessi, inclusi eventuali processi affidati all'esterno e relativi Subappaltatori;
- variazioni del campo di applicazione della certificazione.

In particolare, i siti di produzione comunicati dall'Organizzazione devono risultare all'interno del Certificato Camerale, altrimenti si richiede all'Organizzazione di chiarire la propria posizione.

Si ricorda che gli Audit sono pianificati secondo le informazioni fornite dall'Organizzazione. Se durante le attività di Audit il GA dovesse riscontrare forti scostamenti tra la realtà dell'Organizzazione e le informazioni fornite, può variare la pianificazione, prevedendo ove necessario, un aumento delle giornate di Audit. I maggiori oneri dovuti alle variazioni intercorse sono fatturati in

base alle condizioni di offerta. **Pertanto, l'Organizzazione ha l'onere di comunicare a SI CERT mediante apposito modulo, inviato annualmente e prima dell'erogazione di ciascuna fase del servizio di certificazione, le eventuali variazioni di cui al precedente Capitolo 6. Tali variazioni potrebbero essere riscontrate in occasione di ciascuna fase del servizio da parte del GA incaricato da SI CERT. Nel caso in cui dal riesame delle informazioni acquisite, dovessero emergere variazioni tali da giustificare un aumento della durata temporale degli Audit, SI CERT provvede ad emettere apposita offerta/contratto che modifica/aggiorna le condizioni contrattuali in precedenza stipulate. Tali variazioni sono disciplinate così come previsto nell'offerta/contratto inviata/o all'Organizzazione. Le giornate di Audit aggiuntive, emerse dalle attività di riesame, sono erogate e addebitate secondo quanto riportato nel Tariffario in vigore al momento delle attività.**

Inoltre, l'Organizzazione si impegna a:

- adottare entro tempi allo scopo stabiliti da SI CERT tutte le modifiche inerenti alla certificazione ReMade® che dovessero scaturire (queste possono ad esempio essere richieste dallo Schema di Certificazione di proprietà dell'Associazione ReMade®, da ACCREDIA, da SI CERT, da cambiamenti normativi o di legge, cambiamenti del presente Regolamento, ecc...);
- a registrare ogni reclamo o richiesta da parte dei propri Committenti, delle Parti Interessate ai prodotti e alla attività dell'Organizzazione, da parte dell'Associazione ReMade® nel corso delle attività di verifica effettuate, dagli Enti e/o Autorità Pubbliche e/o di Controllo e Vigilanza, o verbali/sanzioni per sopralluoghi di Organi di Controllo e ad esibirne le relative registrazioni al GA incaricato quando questo le richieda;
- far pervenire entro la data stabilita le azioni individuate per eliminare le non conformità maggiori e/o minori e le eventuali azioni per eliminare le cause che le hanno determinate; la non ricezione delle evidenze di attuazione delle azioni adottate, comporta per gli Audit di Certificazione o di Rinnovo il blocco dell'intero iter, mentre, per gli Audit di Sorveglianza o Suppletivi, l'invio di un primo sollecito e quindi la sospensione d'ufficio del certificato.

Infine, l'Organizzazione si impegna a:

- permettere l'esecuzione di parte dell'Audit sui propri Subappaltatori a cui ha affidato processi ed attività che hanno influenza sui prodotti rientranti nel campo di applicazione della certificazione ReMade®;
- fornire al Personale SI CERT incaricato per l'Audit, una stanza in cui potersi riunire in caso di necessità nel corso dell'Audit od alla fine dello stesso per la stesura della documentazione finale dell'Audit;
- permettere l'accesso alla documentazione di Sistema e ai luoghi ed ai siti allo scopo stabiliti ove sono svolte le attività dell'Organizzazione al fine di verificare la corretta gestione delle stesse in relazione ai requisiti del DT RM Produttori, dei processi di produzione dei prodotti oggetto di certificazioni con i relativi flussi in entrata ed in uscita dei materiali e dei prodotti e la relativa rintracciabilità, dei requisiti contrattuali stabiliti nel presente Regolamento e dei requisiti cogenti applicabili;
- fornire al Personale SI CERT, in tempi consoni, risposte adeguate alle domande inerenti alle attività oggetto di Audit rivolte al Personale da parte degli Auditor, e tutte le registrazioni, informazioni, documenti che lo stesso richieda per una corretta esecuzione dell'Audit;
- predisporre apposito raccoglitore per archiviare la documentazione da e per SI CERT (ad esempio: Regolamento, Rapporti di Audit, corrispondenza) ed assicurare la corretta gestione dei documenti in esso contenuti, in particolar modo l'aggiornamento del presente Regolamento, scaricandolo dall'area DOWNLOAD del sito www.sicertitaly.eu, secondo le indicazioni di volta in volta fornite da SI CERT con apposita comunicazione; **si precisa che le eventuali modifiche/aggiornamenti del Regolamento, sono da intendersi come modifiche unilaterali, lasciando la possibilità all'organizzazione, ovviamente, di poter recedere dal contratto con SI CERT, nel caso in cui non ritenga di voler accettare i contenuti del Regolamento aggiornato, comunicando la relativa disdetta a mezzo di raccomandata o atto equipollente;**
- mantenere aggiornati eventuali regolamenti e/o normative a cui l'Organizzazione dovesse essere obbligata a rispondere per poter erogare le proprie attività;

- permettere l'effettuazione degli Audit presso la propria sede nel caso in cui la stessa sia stata scelta per l'esecuzione degli Audit di ACCREDIA in accordo al paragrafo 11, anche nel caso in cui queste siano con breve avviso o a sorpresa, e comunque ogniquale ACCREDIA intenda effettuate Audit presso l'Organizzazione;
- in caso di gravi inadempienze e/o gravi violazioni del Regolamento, permettere l'esecuzione di Audit presso le sedi od i siti operativi gestiti dalla stessa Organizzazione, nel caso in cui SI CERT lo richieda; questi Audit sono condotti secondo quanto riportato al paragrafo 5.5.5. In seguito alle risultanze di questi Audit, SI CERT, ove ritenuto necessario, può richiedere l'intervento delle Autorità competenti in materia, e provvede ad un'attenta valutazione delle stesse al fine di intraprendere le opportune decisioni che possono comportare anche alla sospensione o la revoca del certificato.

8. REQUISITI ED IMPEGNI DI SI CERT

SI CERT si impegna a fornire informazioni all'Organizzazione e mantenerla aggiornata in riferimento a:

- attività di certificazione iniziale e di mantenimento, comprendente la domanda (di certificazione), gli Audit Iniziali, gli Audit di Sorveglianza ed il processo per il rilascio, rifiuto, mantenimento della certificazione, l'estensione o riduzione del campo di applicazione della certificazione, il rinnovo, sospensione o ripristino, o la revoca della certificazione;
- requisiti regolamentari e normativi per la certificazione;
- informazioni relative ai processi per il trattamento dei reclami e dei ricorsi.

SI CERT si impegna inoltre a:

- erogare il proprio servizio secondo quanto riportato dal presente Regolamento e conformemente ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065, dei Regolamenti ACCREDIA e dello Schema di Certificazione sotto Accredimento allo scopo predisposto dall'Associazione ReMade® ed in particolare ai requisiti previsti dal DT RM Produttori, dal DT RM OdC e nel documento "Regolamento per la concessione e l'uso di loghi e marchi ReMade";
- comunicare le eventuali variazioni ai requisiti della certificazione, in modo tale che l'Organizzazione possa adottare nei tempi stabiliti le modifiche richieste, e gli eventuali aggiornamenti del presente Regolamento; tale comunicazione è effettuata tramite l'indirizzo PEC fornito dall'Organizzazione ed è da intendersi come modifica unilaterale; a tale riguardo SI CERT si impegna ad assicurare che, nell'apposita area download del proprio sito, sia sempre presente la revisione in vigore del presente Regolamento;
- pianificare ed erogare le proprie attività nel rispetto di quanto riportato nei precedenti paragrafi, in riferimento alle informazioni ricevute sulle variazioni comunicate dall'Organizzazione (vedi precedente Capitolo 7);
- dare formale risposta alle riserve entro 15 giorni dalla ricezione delle stesse.
- informare con anticipo l'Organizzazione della necessità di eseguire parte dell'Audit presso le sedi dei Subappaltatori a cui la stessa ha affidato processi che hanno influenza sulla conformità ReMade® dei prodotti.

SI CERT si impegna, infine, a trattare le informazioni riguardanti l'Organizzazione provenienti da fonti diverse da quelle dell'Organizzazione stessa (per esempio da chi presenta un reclamo, da Autorità in ambito legislativo) come informazioni riservate, in coerenza con la propria Politica aziendale.

9. TARIFFARIO

Le tariffe per l'erogazione dei servizi offerti da SI CERT sono di volta in volta formulate su offerte allo scopo emesse da parte di SI CERT o dei suoi Business Partner sulla base dei dati forniti dall'Organizzazione e delle durate previste per gli Audit in accordo a quanto allo scopo previsto nel paragrafo 5.1.

10. CONTROVERSIE RICORSI RECLAMI

L'Organizzazione può far pervenire reclami sull'operato di SI CERT o del/dei GA incaricato/i. L'Organizzazione inoltre può effet-

tuare ricorso sulle decisioni intraprese da SI CERT inviando comunicazione tramite raccomandata A.R. oppure PEC entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

SI CERT al momento della ricezione di un reclamo o ricorso provvede a:

- a) comunicare all'Organizzazione l'avvenuta ricezione del reclamo o del ricorso e la presa in carico dello stesso entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal suo ricevimento, indicando anche la data entro la quale SI CERT si impegna a dare avviso ufficiale del fine del processo di trattamento del reclamo o del ricorso e comunque entro un massimo di 3 mesi e l'impegno a tenere informata l'Organizzazione in merito all'evoluzione della pratica fornendo adeguate evidenze;
- b) individuare la/e Persona/e che deve/devono gestire il ricorso/reclamo tra coloro che non abbiano avuto parte attiva nelle attività oggetto del reclamo o del ricorso e che si impegna/no a fornire all'Organizzazione le evidenze dell'evoluzione della pratica;
- c) la Persona di cui al punto b) analizzato il ricorso/reclamo, e ritenuto fondato, provvede a contattare l'Organizzazione per concordare e condividere le azioni da adottare; nel caso in cui l'Organizzazione non accetti la proposta di SI CERT e non formuli una controproposta accettabile, si avvia l'iter dell'arbitrato; nel caso in cui il ricorso/reclamo non sia ritenuto fondato, la Persona incaricata provvede a rispondere tramite raccomandata A.R. oppure PEC, indicando la motivazione della riconsiderazione del ricorso/reclamo e se l'Organizzazione non accetta le motivazioni della riconsiderazione, si avvia l'iter dell'arbitrato;
- d) gli eventuali ricorsi/reclami sono registrati su apposito registro, riportando sullo stesso le azioni intraprese;
- e) la Persona di cui al punto b) è responsabile dell'adozione delle correzioni ed azioni necessarie al trattamento/risoluzione del ricorso/reclamo.

In caso di controversie si ricorre all'arbitrato presso la CCIAA di Salerno in Italia. Se, anche l'arbitrato non dovesse redimere la controversia, si ricorre al tribunale di Salerno.

11. SORVEGLIANZA DI SI CERT O DEL PROPRIO PERSONALE

SI CERT in qualità di Organismo accreditato da ACCREDIA e riconosciuto dall'Associazione ReMade® è sottoposto a verifiche da parte di entrambi. Tali verifiche avvengono sia nella sede di SI CERT, sia presso le sedi delle Organizzazioni certificate da SI CERT.

L'Organizzazione, nel caso ricadesse tra quelle prescelte per l'esecuzione dell'Audit di ACCREDIA a carico di SI CERT, si impegna a permettere la presenza degli Ispettori di ACCREDIA, in qualità di Osservatori in affiancamento, e a consentire il libero accesso alle registrazioni allo scopo predisposte nell'ambito della certificazione ReMade®. La mancata accettazione, da parte dell'Organizzazione certificata, dell'esecuzione dell'Audit di ACCREDIA in affiancamento a SI CERT, comporta la revoca del certificato.

Inoltre, possono essere disposte da ACCREDIA degli Audit Supplementari e/o Straordinari a seguito dell'identificazione di situazioni critiche, sia direttamente da parte di ACCREDIA, sia a fronte di segnalazioni e/o reclami scritti e oggettivamente motivati, pervenuti ad ACCREDIA, o di situazioni inadeguate delle quali ACCREDIA viene comunque a conoscenza. A tali Audit, che si configurano a tutti gli effetti come Audit Non Programmati, si applica un preavviso minimo di 7 (sette) giorni lavorativi. I costi degli Audit Straordinari non sono a carico dell'Organizzazione, ma addebitati a SI CERT, oppure sono sostenuti da ACCREDIA.

Analogamente, l'Associazione ReMade® si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulle Organizzazioni produttrici e sulle Aziende che utilizzano prodotti certificati ReMade® sia al fine di sorvegliare il mercato, sia per rispondere ad eventuali reclami e segnalazioni. Se nel corso di tali verifiche effettuate fossero rilevate gravi inadempienze imputabili anche ad un carente controllo da parte SI CERT, l'Associazione ReMade® chiede a SI CERT di attuare immediate azioni correttive, riservandosi la possibilità di sospendere o revocare il riconoscimento di SI CERT, in conseguenza del quale SI CERT può effettuare solo attività di man-

tenimento delle certificazioni ReMade® già rilasciate.

Infine, SI CERT, al fine di rispondere ai requisiti di norma sulla qualifica e monitoraggio dei propri Auditor, esegue parte di questo monitoraggio sul campo e quindi presso l'Organizzazione in occasione dell'esecuzione dell'Audit pianificato. L'Organizzazione, nel caso ricadesse tra quelle prescelte per il monitoraggio degli Auditor, si impegna a permettere la presenza del Personale di SI CERT incaricato del monitoraggio dei propri Auditor, in qualità di Osservatori. Questa attività è eseguita a discrezione di SI CERT, sia in forma pianificata, sia a sorpresa. Le spese aggiuntive relative a queste attività non sono a carico dell'Organizzazione, bensì a carico di SI CERT.

12. RISERVATEZZA

SI CERT e tutto il Personale che opera per lo stesso, ha l'obbligo di riservatezza sulle informazioni (avute tramite la documentazione del Sistema o tramite l'effettuazione degli Audit) attinenti all'Organizzazione che richiede la certificazione. Tutta la documentazione è soggetta a riservatezza, pertanto l'accesso alla stessa è regolamentato da apposita procedura. Titolare del trattamento dei dati è SI CERT nella figura del suo Legale Rappresentante. Tutto il Personale operante nella raccolta e gestione dei dati legati all'Organizzazione è informato e formato, nonché nominato secondo i propri compiti nel pieno rispetto di quanto richiesto dalla normativa in vigore sulla privacy (Reg. UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 così come integrato del D.Lgs. 101/2018). In particolare, tutti gli Auditor esterni sono nominati Responsabili del Trattamento (ex art 28 del Reg. UE 679/2016), e l'Organizzazione con l'accettazione del presente Regolamento autorizza tale nomina. Tutto il Personale coinvolto sottoscrive patti di riservatezza sulle informazioni raccolte. Informativa completa è disponibile sul sito www.sicertitaly.eu.

13. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Nel caso lo ritenga opportuno, il RGA, nel corso delle attività di Audit, può prevedere di eseguire o far eseguire rilievi fotografici. L'Organizzazione è informata di questa decisione al momento dell'invio/comunicazione alla stessa della pianificazione dell'Audit. Durante la riunione di apertura dell'Audit è chiesto all'Organizzazione se abbia eventuali impedimenti in merito, potendo l'Organizzazione non concedere il permesso per l'esecuzione dei rilievi fotografici. Durante la riunione finale il RGA chiede all'Organizzazione se i file e/o i negativi contenuti la documentazione fotografica le devono essere consegnati o se la stessa permetta a SI CERT di conservarli.

14. PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONI VERSO L'ESTERNO

In seguito al rilascio della certificazione, SI CERT provvede ad inserire il nominativo dell'Organizzazione certificata nell'apposito Registro e trasmette il nominativo ad ACCREDIA e all'Associazione ReMade®. Tale Registro è consultabile da parte di chiunque ne faccia richiesta ed è aggiornato con cadenza almeno mensile. SI CERT provvede a dare pubblicità del nominativo delle Organizzazioni certificate nella forma e con le modalità che ritiene più opportune.

Il Registro Organizzazioni Certificate contiene informazioni riguardanti l'Organizzazione:

- ragione sociale,
- indicazione delle sedi certificate e siti di produzione rientranti nel campo di applicazione del certificato ReMade®,
- campo di applicazione della certificazione (famiglie di prodotti, prodotti e classe di appartenenza),

ed informazioni riguardanti lo stato della certificazione:

- data di emissione,
- data di eventuale aggiornamento,
- data di scadenza,
- stato del certificato: attivo, revocato, sospeso, scaduto o l'indicazione della rinuncia da parte dell'Organizzazione.

SI CERT, per lo svolgimento delle proprie attività e per le attività di controllo a cui è sottoposto, deve far visionare e/o fornire in

copia le registrazioni (quali ad esempio Rapporti di Audit, Diari di Audit, Check List, eventuali Rapporti su carenze, ecc..) relative alle attività di Audit eseguite, al Personale di ACCREDIA o, laddove necessario, alle Autorità Competenti. Analogamente a quanto appena esposto per le attività di controllo a cui SI CERT è sottoposto da parte di ACCREDIA, SI CERT fornisce o fa visionare le registrazioni redatte dal GA anche per controlli e/o per disposizioni di legge. Le informazioni inserite nelle registrazioni redatte dal Personale SI CERT durante le attività di Audit, sono trattate con riservatezza dal Personale, con obbligo di riservatezza anche per gli Enti, Autorità od altro a cui le registrazioni sono consegnate in copia.

Ogni informazione relativa all'Organizzazione proveniente da fonti esterne è trattata con riservatezza.

15. LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ

Il rilascio della certificazione ed il mantenimento della stessa non costituiscono né attestazione, né garanzia da parte di SI CERT del rispetto degli obblighi di legge e/o dei requisiti cogenti gravanti sull'Organizzazione certificata.

L'Organizzazione è, e rimarrà, l'unica responsabile sia verso se stessa sia verso Terzi del corretto svolgimento delle proprie attività e della conformità delle stesse e/o dei propri servizi o prodotti ai requisiti cogenti legislativi e/o normativi applicabili. L'Organizzazione si impegna pertanto a tenere indenne SI CERT ed il relativo Personale da qualsiasi reclamo o pretesa di Terzi collegata alle attività che SI CERT ha erogato secondo quanto riportato nel presente Regolamento.

16. REQUISITI COGENTI COLLEGATI ALLA CERTIFICAZIONE E LIMITI DEI RELATIVI CONTROLLI

L'Organizzazione si impegna a rispondere ai requisiti di natura cogente che ricadono sui propri prodotti, processi ed attività nell'ambito della propria certificazione ReMade® e pertanto si impegna a conformarsi ai requisiti stessi e a quelli stabiliti dal DT RM Produttori, le cui prescrizioni valgono limitatamente alla possibilità di includere i materiali qualificati come riciclati e/o sottoprodotti ai fini del rilascio della certificazione ReMade® e non sollevano pertanto in alcun modo l'Organizzazione stessa dalle prescrizioni cogenti e dalle conseguenti responsabilità come fissate dal Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006 e smi) e dalla normativa in vigore.

Conseguentemente, la certificazione rilasciata da SI CERT non costituisce la garanzia del rispetto degli obblighi di legge da parte dell'Organizzazione, che rimane pertanto unica responsabile della conformità legislativa con l'esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo da parte di SI CERT.

La stessa assenza di non conformità rilevate non significa che non possano essere presenti non conformità nell'ambito della certificazione ReMade® stessa.

17. CONVERSIONE O SUBENTRO CERTIFICAZIONE

Un'Organizzazione in possesso di certificazione ReMade in Italy® emessa da altro Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA e riconosciuto dall'Associazione ReMade® può in qualsiasi momento (sorveglianza o rinnovo) presentare una richiesta di subentro (trasfert) a SI CERT, allegando il certificato in corso di validità e copia del/dei Rapporto/i del precedente Organismo di Certificazione, e sostenendo l'Audit di Sorveglianza o di Rinnovo: in caso di esito positivo di tale Audit, è emesso il certificato, mantenendo invariate le date di prima emissione e di scadenza.

Pertanto, SI CERT o suo Business Partner emette la propria proposta economica che invia all'Organizzazione unitamente al presente Regolamento. Nel caso le informazioni ricevute dall'Organizzazione non fossero complete e/o chiare, SI CERT chiede le necessarie integrazioni.

A seguito ricezione dell'avvenuta accettazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali da parte dell'Organizzazione, SI CERT provvede a pianificare le attività di Audit di Sorveglianza o di Rinnovo da svolgere.

I rapporti contrattuali tra SI CERT e l'Organizzazione che ha richiesto il subentro della certificazione sono gestiti secondo quanto riportato nel presente Regolamento.

18. USO DELLA CERTIFICAZIONE E DEL MARCHIO ReMade® E DI SI CERT

Le Organizzazioni certificate ReMade® sono tenute ad usare la certificazione in proprio possesso in accordo ai requisiti previsti dal DT RM Marchi, la cui applicazione è obbligatoria. Pertanto SI CERT raccomanda le proprie Organizzazioni certificate ReMade® a prendere visione del documento "Regolamento per la concessione e l'uso di loghi e marchi ReMade" e a porre in essere con l'Associazione ReMade® quanto necessario per l'utilizzo dell' Etichetta certificate ReMade in Italy® sui prodotti certificati e del Marchio ReMade® per la promozione dei prodotti certificati ReMade®, dello status di Organizzazione certificata ReMade®, che può essere fatta solo in associazione ai prodotti oggetto di certificazione, e in eventi valutati in linea con gli scopi dell'Associazione ReMade®. Ciò in virtù della sistematica e mirata azione di controllo che SI CERT effettua sulle proprie Organizzazioni certificate, per verificare la corretta applicazione delle prescrizioni del DT RM Marchi e le autorizzazioni allo scopo concesse dall'Associazione ReMade® a seguito di debita domanda per il relativo rilascio (vedi § 18.1).

In aggiunta, poiché l'Etichetta ReMade® contiene anche il Marchio di SI CERT nonché il Marchio di ACCREDIA in qualità di Ente di accreditamento, SI CERT ha predisposto uno specifico Regolamento per l'Utilizzo di tali Marchi a cui l'Organizzazione deve scrupolosamente attenersi, oltre ovviamente a quanto allo scopo previsto dal succitato documento "Regolamento per la concessione e l'uso di loghi e marchi ReMade".

Ciò premesso, di seguito sono riportate alcune raccomandazioni, esemplificative, ma non esaustive, rimandando ai citati documenti il complesso delle pertinenti prescrizioni in merito.

Le Organizzazioni certificate devono:

- utilizzare i Marchi, sia esso Marchio ReMade® sia esso di SI CERT con o senza abbinamento del Marchio ACCREDIA, in modo visibile, chiaro, inequivocabile, da non generare confusione, errata interpretazione o fuori dalle sue effettive finalità o in contrasto con esse, ed esclusivamente per l'oggetto della certificazione e limitatamente per il suo campo di applicazione e secondo le prescrizioni grafiche stabilite (fonts, colori, dimensioni, lay out), per le quali qualsiasi modifica deve essere preventivamente autorizzata, se non diversamente indicata e/o prevista dai rispettivi Regolamenti;
- trattandosi di certificazione di prodotto, limitare l'utilizzo del certificato ReMade® ed il Marchio ReMade® solo ed esclusivamente in riferimento ai prodotti certificati ed apporre la relativa etichetta ReMade® solo su tali prodotti, sul relativo imballo o sulle relative Schede Tecniche e nel caso di catalogo prodotti, utilizzarla solo ed esclusivamente per quelli certificati senza che la stessa possa essere in alcun modo associabile ad altri prodotti presenti nel catalogo e senza che vi sia alcun tipo di confusione e/o inganno, lasciando intendere che anche questi ultimi siano certificati;
- nel fare riferimento allo stato della propria certificazione nei mezzi di comunicazione quali internet, opuscoli o materiale pubblicitario o altri documenti, conformarsi ai requisiti dell'Associazione ReMade® presenti nel documento "Regolamento per la concessione e l'uso di loghi e marchi ReMade", di SI CERT contenuti nel presente Regolamento e nel Regolamento per l'Utilizzo del Marchio specificatamente predisposto;
- evitare affermazioni che possano trarre in inganno riguardo la propria certificazione;
- interrompere l'utilizzo del certificato ReMade®, del Marchio ReMade® e della Etichetta ReMade® e del Marchio SI CERT, nel caso di revoca da parte dell'Associazione ReMade® e/o di revoca della certificazione, come richiesto da SI CERT;
- rettificare i contenuti dei documenti e/o materiali pubblicitari qualora il campo di applicazione della certificazione sia variato;
- non lasciare intendere che la certificazione si applichi a prodotti e siti che siano al di fuori del campo di applicazione della certificazione;
- non utilizzare la propria certificazione in modo tale da poter screditare l'Associazione ReMade®, SI CERT e/o il sistema di

certificazione e compromettere la fiducia del Pubblico e del Mercato.

Il Marchio SI CERT deve essere utilizzato con i colori originali od in versione monocromatica e deve essere utilizzato in modo tale che la certificazione ReMade® non sia confusa con altre certificazioni sia di sistema, sia di prodotto (compreso un servizio) o un processo ed in modo tale che non possa trarre in inganno il destinatario dell'informazione. Le dimensioni del Marchio SI CERT devono essere inferiori alle dimensioni del LOGO AZIENDALE per garantire una corretta informazione al destinatario della stessa.

Nel caso di utilizzo non corretto del Marchio SI CERT, all'Organizzazione è richiesto di correggere tale anomalia ed il perdurare od il ripetersi della stessa è motivo di sospensione o revoca del certificato.

Il Marchio di ACCREDIA deve essere utilizzato in accordo a quanto allo scopo stabilito nel Regolamento per l'Utilizzo del Marchio, a cui l'Organizzazione deve scrupolosamente attenersi.

Se l'Organizzazione possiede un sito internet od intende pubblicizzare la propria certificazione tramite WEB e per fare questo intende realizzare un link al sito di SI CERT, prima di questa operazione ne deve richiedere l'autorizzazione a SI CERT tramite l'invio di apposita richiesta. SI CERT fornisce la propria risposta e nel caso questa sia positiva fornisce le modalità per la corretta gestione del link.

Per campagne pubblicitarie di qualunque tipo, l'Organizzazione deve informare l'Associazione ReMade® e SI CERT di come essa intenda utilizzare i rispettivi Marchi tramite l'invio di una bozza della campagna pubblicitaria.

SI CERT provvede ad esercitare un controllo appropriato sui propri diritti di proprietà e ad avviare azioni per fronteggiare riferimenti scorretti allo stato di certificazione o ad un utilizzo ingannevole dei documenti di certificazione, dei Marchi o dei Rapporti di Audit.

18.1 ITER PER IL RILASCIO DEL MARCHIO

L'Organizzazione deve presentare domanda alla Segreteria dell'Associazione ReMade® tramite posta elettronica, o compilando il modulo di richiesta presente sul sito www.remadeinitaly.it, indicando eventualmente l'Organismo di Certificazione che ha effettuato la certificazione ed allegando copia del certificato rilasciato.

Le domande devono essere corredate dall'accettazione delle condizioni riportate nel Regolamento e dall'ammissione della disponibilità a raccolta dati da parte dell'Associazione per attività di monitoraggio dell'efficacia dell'uso del Marchio.

Per maggiori dettagli vedi i 2 documenti "Regolamento per la concessione e l'uso di loghi e marchi ReMade" e "Regolamento per la concessione e l'uso di loghi e marchi ReMade in Italy", in edizione corrente.

19. NOTE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Ai fini dell'approvazione del presente Regolamento e dei capitoli e paragrafi di seguito elencati, il Legale Rappresentante dell'Organizzazione può procedere a firmare, anche mediante la propria firma elettronica, la pertinente parte dell'offerta economica ricevuta e, nel caso di offerta emessa dal Business Partner, del contratto, con particolare riferimento ai seguenti capitoli e paragrafi:

5.1. Richiesta di Offerta – Durata Audit – Offerta e Determinazione dei Requisiti Contrattuali - 5.5. Verifiche sull'Organizzazione - 5.6. Classificazione e Gestione Rilievi - 5.7. Concessione e Validità della Certificazione - 5.8. Rinuncia, Sospensione o Revoca della Certificazione – 5.9. Gestione di Eventi o Circostanze Straordinarie per la Certificazione - 6. Condizioni Contrattuali - 7. Requisiti ed Impegni dell'Organizzazione - 10. Controversie Ricorsi Reclami - 11. Sorveglianza di SI CERT o del proprio Personale - 13. Documentazione Fotografica - 14. Pubblicazione ed Informazioni verso l'Esterno - 15. Limiti della Certificazione e Responsabilità - 16. Requisiti Cogenti Collegati alla Certificazione e Limiti dei Relativi Controlli - 17. Conversione o Subentro Certificazione - 18. Uso della Certificazione e del Marchio SI CERT